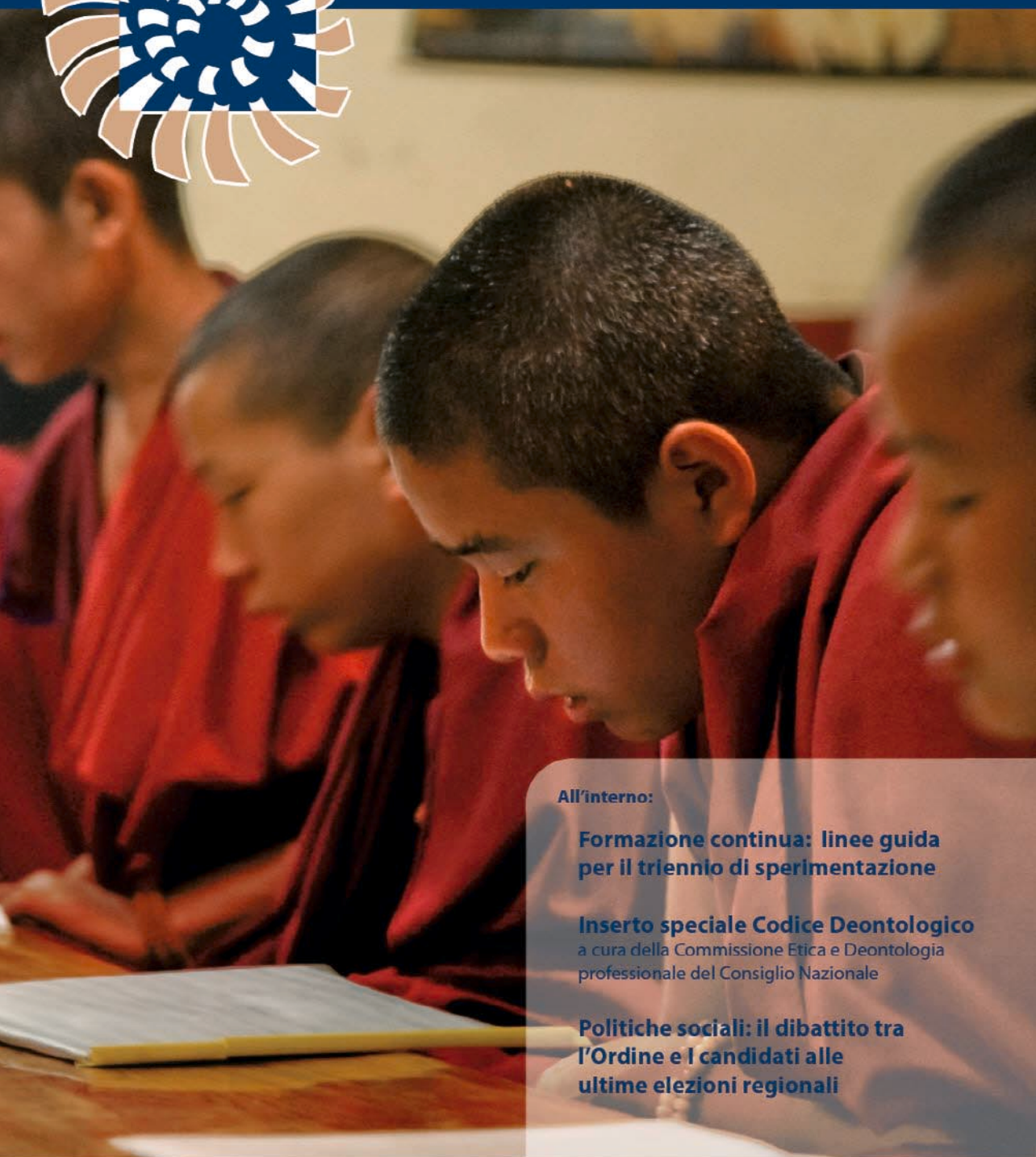




Assistente Sociale

La professione in Italia

Pubblicazione periodica - Anno 2, n. 1
Aut. Tribunale di Roma n. 256/09 del 21 luglio 2009



All'interno:

**Formazione continua: linee guida
per il triennio di sperimentazione**

Inserto speciale Codice Deontologico
a cura della Commissione Etica e Deontologia
professionale del Consiglio Nazionale

**Politiche sociali: il dibattito tra
l'Ordine e i candidati alle
ultime elezioni regionali**

Assistente Sociale

La professione in Italia - 1/2010

Direttore:

Franca Dente

In redazione:

**Franca Dente, Gloria Pieroni,
Maria Cristina Odiard, Silvana Mordegia,
Isabella Mastropasqua, Gennaro Izzo**

Comitato scientifico:

**Franca Dente, Gloria Pieroni,
Maria Cristina Odiard, Silvana Mordegia,
Silvana Agosta, Maria Vittoria Casu,
Simonetta Cavalli, Massimo Corrado,
Isabella Mastropasqua, Gennaro Izzo,
Caterina Quacquaro, Angela Romano,
Luisa Spisni, Silvana Tonon, Mirella Zambello**

Sede:

Via del Viminale, 43 - 00184 ROMA (RM)

Tel. 06.5803425 - 06.5803465

Fax 06.96708586

Sito internet:

<http://www.cnoas.it>

e-mail: **info@cnoas.it**

Composizione:

Gaetano Di Filippo - e-mail: g.difilippo@cnoas.it

Grafica e stampa:

Grafiche San Benedetto srl - tel. 0776.3741

Fotografia in copertina di:

Gaetano Di Filippo ©2008



SOMMARIO

Responsabilità professionale e formazione continua <i>Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale</i>	pag.	5
Linee guida per il triennio 2010-2012 di sperimentazione della formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti	pag.	8
Inserto speciale Codice deontologico 1. Il Codice deontologico come immagine della professione 2. Il Codice deontologico: uno dei primi atti dell'Ordine 3. Codice deontologico ed etica relazionale 4. Costituzione ed etica sociale 5. Codice deontologico dell'Assistente sociale 6. Sanzioni disciplinari e procedimento - Regolamento	pag.	23
Gli incontri istituzionali dell'Ordine <i>Report sugli ultimi interventi a livello istituzionale da parte dei rappresentanti del Consiglio Nazionale.</i>	pag.	77
Il Muro: la comunicazione per il Consiglio Nazionale tra esigenze istituzionali e crisi <i>Loredana Ulivi, addetta stampa del Consiglio Nazionale</i>	pag.	89
Il fenomeno della comunicazione via web <i>Stefania Scardala, Furio Panizzi, Maria Luisa Faraci, assistenti sociali video makers</i>	pag.	95



Responsabilità professionale e Formazione Continua

“Investite sulla conoscenza, investite sull’eccellenza”

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale



Cari colleghi,

questo numero del nostro periodico, che ormai ha assunto le sembianze di una rivista, è particolarmente focalizzato sulla Formazione continua e sul nuovo Codice Deontologico.

Le Linee Guida pubblicate all'interno, approvate dal Consiglio Nazionale l'8 aprile scorso, rendono attuativo il sistema di Formazione Continua il cui Regolamento è stato approvato il 24 ottobre 2009 e individuano criteri più flessibili per la sostenibilità del triennio di sperimentazione 2010 – 2012.

Le Linee Guida sospendono i criteri di valutazione del credito formativo previsti dal Regolamento e ne individuano altri più agevoli per il triennio di sperimentazione (1 CFU/1 ora), modificando la Tabella di attribuzione dei crediti agli eventi e alle attività e sospendendo il sistema sanzionatorio. La tabella definitiva verrà pubblicata sul sito internet del Consiglio Nazionale

La sperimentazione è diretta a testare contenuti e obiettivi del Regolamento, consente di implementare il sistema, di valutarne la sua sostenibilità, di avvicinare gli iscritti alla Formazione e di far crescere negli enti e nelle organizzazioni la consapevolezza che la nostra è una

professione intellettuale, che ha necessità di mantenere aggiornate le sue conoscenze e competenze se vuole offrire prestazioni qualificate ai cittadini, alla collettività, alla organizzazione. Tale spazio temporale serve anche a far recepire all'interno dei contratti collettivi di lavoro l'obbligo della Formazione Continua.

Perché formazione continua obbligatoria?

Il bisogno di aggiornamento ha sempre caratterizzato la nostra professione, il contatto con le persone, con il disagio e con la complessità delle situazioni e dei contesti organizzativi, ha di fatto richiesto momenti di pausa e di riflessione per riposizionare conoscenze, strumenti e metodologie di intervento.

La ricerca di formazione a proprio carico in termini di costi e di ferie è stata una costante di questo professionista, che a costo di forti sacrifici ha cercato di rafforzare le proprie abilità da solo.

Ma questo, attenzione, non è stato e non è di tutti; molti colleghi rimangono fermi alla formazione universitaria con il rischio di non essere poi all'altezza del ruolo e delle funzioni che sono chiamati a svolgere con responsabilità.

Per questo motivo l'obbligo di formazio-



ne deve poter raggiungere tutti.

Voglio cogliere l'occasione per chiarire ancora una volta

che siamo una professione intellettuale ordinata

chiamata a svolgere una funzione sussidiaria allo Stato nella tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

Le professioni ordinate hanno la responsabilità di fornire prestazioni qualificate a tutela dei cittadini; nel caso delle professioni di aiuto, come la nostra, la responsabilità si amplifica perché i soggetti che normalmente usufruiscono delle prestazioni dell'Assistente sociale, sono soggetti fragili, in difficoltà o addirittura incapaci di gestire la propria vita.

La Formazione Continua costituisce un obbligo per i professionisti ed è responsabilità degli ordini promuoverla per garantire il corretto esercizio della professione, la qualità delle prestazioni nell'interesse della collettività, dei consumatori.

Altra ragione certamente non meno importante è quella di rispondere ad un obbligo deontologico. Il dovere prescritto dagli articoli 18, 51 e 54 del Codice deontologico richiama la responsabilità dell'assistente sociale a mantenere sempre aggiornate le proprie conoscenze e competenze, ciò a sostegno della complessità delle funzioni che è chiamato a svolgere oggi.

L'ultima ragione rientra in un quadro più complessivo indicato da Direttive

del Parlamento Europeo e localmente dalla direttiva Frattini recepita dai contratti collettivi e dai contratti integrativi delle Amministrazioni Pubbliche.

La Formazione Continua pur essendo un argomento trattato da tempo, non ha ricevuto al suo varo un impatto facile da parte della comunità professionale, che ha addotto una serie di giuste motivazioni legate alla diffusa ormai condizione di precariato degli assistenti sociali oggi, ai bassi livelli di remunerazione, all'utilizzo dei giorni di ferie, alla condizione particolare di alcuni iscritti che richiedono esoneri totali o parziali ecc.. Vi assicuro che tutte queste motivazioni sono all'attenzione del Consiglio Nazionale che sta lavorando e lavorerà per superarle.

I tre anni di sperimentazione che, ripeto, congelano il sistema sanzionatorio e prevedono criteri più flessibili, consentiranno di far crescere all'interno dell'Amministrazione di dipendenza una diversa consapevolezza della professione, delle sue competenze e abilità.

La Formazione Continua non può e non deve essere una corsa al credito ma un impegno di tutti a crescere professionalmente, a rimettersi in discussione, a ripensare metodi e paradigmi, a rompere meccanismi routinari deleteri, ad aprire spazi di riflessione nell'operatività, a sperimentare soluzioni nuove. La Formazione Continua può essere realizzata non solo attraverso la partecipazione a eventi formativi (seminari, convegni, corsi), ma anche partecipando ad attività progettuali, a gruppi di lavoro, a supervisione professionale e didattica,

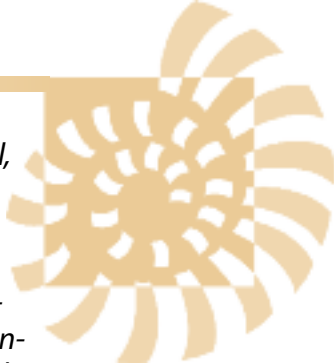
con la elaborazioni di scritti, pubblicazioni, relazioni in seminari e in altre forme ancora.

Gli Ordini regionali e il Consiglio Nazionale sono chiamati a promuovere e attivare occasioni di Formazione Continua per gli iscritti in forma gratuita o agevolata in primo luogo in ambito deontologico, metodologico, professionale e a sensibilizzare le Amministrazioni di dipendenza nel prevedere eventi di Formazione Continua relativi all'ambito operativo e durante le ore di servizio, evitando il carico dei costi su dipendenti.

Il Consiglio Nazionale nel corso di questi mesi ha messo in atto una serie di azioni dirette a far recepire la Formazione Continua per gli assistenti sociali da

parte di Ministeri, Asl, Enti Locali, Sindacati Confederali; devo dire che l'argomento ha suscitato un grande interesse e un grande movimento, molti Enti, Province, Università si sono proposti come promotori di iniziative di formazione per gli Assistenti sociali.

Infine Il Ministro della Giustizia Angelino Alfano, che ha incontrato gli Ordini Professionali il 15 aprile scorso, ha esplicitamente espresso la volontà di portare a termine la riforma delle professioni ordinate indicando tra i punti cardine della riforma proprio la Formazione Continua anche con incentivi da parte dello Stato.



"Investite sulla conoscenza, investite sull'eccellenza"

Mario Draghi

Governatore della Banca d'Italia

Il dibattito odierno sui problemi strutturali, che penalizzano la crescita del nostro paese in termini di sviluppo economico e prima ancora di sviluppo sociale, rilancia la formazione e la ricerca come strumenti ineludibili per uscire dalla crisi e partecipare al rinnovamento delle politiche di welfare e della loro capacità di promuovere condizioni di benessere generalizzato.

Le iniziative di Formazione Continua organizzate dal Consiglio Nazionale si propongono di favorire una conoscenza dinamica dei processi economici e culturali in atto nel nostro paese e di ribadire la necessità di politiche sociali per l'integrazione e la valorizzazione delle persone e dei loro contesti di vita. Il Servizio Sociale può contribuire a promuovere legami sociali, interazioni tra soggetti, partecipazione attiva e nuove responsabilità.



Linee guida per il triennio 2010-2012 di sperimentazione della formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti

Approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta dell'8 aprile 2010

Le "Linee guida operative per la sperimentazione della formazione continua" forniscono le indicazioni sia per la realizzazione della formazione, attuata dai Consigli dell'Ordine, Nazionale o Regionale, oppure da agenzie o professionisti a ciò abilitati dal Consiglio Nazionale sia per l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli assistenti sociali iscritti all'Albo.

Le Linee guida definiscono in termini operativi quanto indicato dal "Regolamento per la Formazione professionale continua", approvato dal CNOAS in data 24.10.2009, con delibera n. 074.

Come stabilito dal Consiglio Nazionale nella richiamata delibera e definito nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali in data 06.02.2010, il primo triennio è da considerarsi sperimentale e di validazione dei criteri individuati. A tal proposito si sospende il Regolamento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento "Entrata in vigore e disciplina transitoria" (delibera n. 013 del 27 febbraio 2010). Nella fase sperimentale non si applica il sistema sanzionatorio.

1. Doveri degli iscritti

Gli assistenti sociali iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione. L'adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale dell'iscritto all'Albo e al livello di complessità degli interventi.

L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, nella misura di un credito per ogni ora di attività formativa. Nel triennio di sperimentazione 2010-2012, l'unità di credito formativo prescindere da quanto indicato nel Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale il 24.10.2009 (d'ora in avanti Regolamento).

Nel primo triennio di valutazione, a partire dall'entrata in vigore delle Linee

guida, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 30 per chi abbia compiuto, entro il 1° gennaio 2010, il trentacinquesimo anno di esercizio dell'attività professionale.



2. Abilitazione all'attività formativa continua

Il CNOAS ha il compito di promuovere e indirizzare lo svolgimento della Formazione Continua Professionale degli Assistenti sociali, tenendo in considerazione i nuovi settori di esercizio professionale e le nuove competenze professionali richieste in conseguenza del mutamento dei problemi sociali e dell'evolversi delle politiche sociali.

Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato nazionale e internazionale come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali, operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche sia private. A tale scopo applica i requisiti di seguito individuati per il riconoscimento e il mantenimento attraverso verifica triennale delle agenzie formative e dei professionisti atti ad assolvere funzioni di formazione professionale continua nel mercato nazionale e internazionale.

Per l'espletamento di tale attività il CNOAS istituisce una Commissione mista per l'accREDITamento composta da due rappresentanti del CNOAS, da tre rappresentanti dei CROAS (e relativi sostituti) uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud e da due membri esterni scelti sulla base di criteri di competenza e pertinenza. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e il suo mandato coinciderà con quello del Consiglio che l'ha istituita.

Gli Enti pubblici e le Università si intendono già accreditate come agenzie formative. Gli eventi e le attività formative organizzate da questi soggetti, sono accreditate dai CROAS e dal CNOAS in caso di eventi di portata nazionale.

3 - Tipologia delle agenzie accreditabili

In corrispondenza degli obiettivi indicati all'art.1 del Regolamento, il CNOAS individua la seguente tipologia di agenzie come rispondente agli obiettivi indicati:

a) Agenzie con finalità scientifico – formative nell'area sociale campo socio-assistenziale e socio sanitario in grado di favorire l'acquisizione di:

- Abilità tecnico-professionali appropriate al lavoro di servizio sociale;
- Abilità tecnico-professionali appropriate al management sociale e socio sanitario;
- Monitoraggio dei mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali;
- Approccio multidisciplinare ai fenomeni sociali di interesse per i servizi sociali e sociosanitari;



- Integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali;
- Capacità di valutazione della qualità degli interventi e dei servizi sociali e socio – sanitari;
- Capacità di ricerca su modelli innovativi di intervento.

b) Agenzie con strutture accreditate:

- in possesso della certificazione di abilitazione/accreditamento con la Regione e/o con il Ministero interessati (ai sensi delle rispettive normative nazionali e regionali);
- in possesso di requisiti di qualità strutturali, tecnologici, organizzativi, metodologici, valutativi.

4 - Requisiti richiesti per l'accreditamento

Ai fini dell'accreditamento il CNOAS richiede il possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti Strutturali:

- a) sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo) in conformità alle normative vigenti, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone diversamente abili;
- b) strumenti per agevolare l'apprendimento e per la riproduzione di materiale (lavagne luminose, proiettori, fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore sito web);

I requisiti strutturali possono essere procurati anche mediante noleggio, affitto, comodato gratuito, altro.

4.2 Requisiti Organizzativi:

- a) organizzazione su base nazionale e/o su base locale;
- b) servizi di segreteria;
- c) sistema di comunicazione telematica.

4.3. Requisiti Scientifici:

1. pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa;
2. formatori con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
3. docenti di discipline di servizio sociale, assistenti sociali di comprovata esperienza professionale esperti in formazione specifica con curriculum documentato;
4. bibliografia di supporto;
5. materiale didattico;
6. staff di consulenza costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici;
7. accessibilità di tutta la documentazione, seppure a richiesta dell'interessato.



to, per le persone diversamente abili.

4.4. Requisiti Metodologici:

1. analisi del bisogno formativo;
2. lezioni teoriche;
3. lavori di gruppo;
4. sperimentazioni;
5. applicazione specifica in situazione;
6. supervisione in presenza o a distanza.

4.5. Requisiti Valutativi:

1. Presenza di un sistema di valutazione con strumenti adeguati.

I requisiti scientifici, metodologici e valutativi indicati, intendono centrare l'attenzione sull'efficacia e l'efficienza del processo formativo e rappresentano il criterio che stima, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità dell'ente attuatore di produrre risultati in termini di benefici per l'utenza.

La misurazione della performance complessiva dell'ente attuatore è trasversale a tutti e cinque i criteri e risente delle distintività dei territori nella prospettiva del *lifelong learning* (l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali a implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo nel territorio).

Un requisito importante è quello relativo alle relazioni che l'agenzia di formazione ha con il territorio. Ciò, misura l'effettivo livello di integrazione del soggetto attuatore all'interno del sistema territoriale di offerta formativa.

5 - Validità, perdita e revoca dell'accreditamento

a) Validità

L'accreditamento ha di norma validità per tre anni dalla data del rilascio.

Gli organismi accreditati che modificano nel frattempo le proprie caratteristiche (modifiche statutarie, cambio locali, cambio attrezzature, personale) sono obbligati a dare specifica comunicazione alla Commissione mista per l'accreditamento CNOAS che valuterà la permanenza o la perdita delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dell'accreditamento.

b) Perdita/revoca

Gli organismi accreditati possono perdere l'accreditamento nei seguenti casi accertati:

1. difformità che emergono in sede di controllo;
2. mancanza di rispetto delle norme per l'accesso dei partecipanti ai servizi formativi: scarsa pubblicizzazione, procedure di selezione non idonee;
3. modifiche organizzative interne non conformi ai requisiti richiesti: statuto,



personale, locali, attrezzature;

4. carenze riscontrate relative al rispetto delle norme contabili e amministrative;

5. carenze riscontrate relative alla qualità del processo formativo, in sede di verifica in itinere o finali;

6. diminuzione del livello di efficienza attuativa al di sotto della soglia fissata;

7. diminuzione del livello di efficacia al di sotto della soglia fissata;

8. condanna del rappresentante legale o degli organi direttivi dell'agenzia da parte degli organi della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa.

Gli organismi che perdono l'accreditamento, per una parte o per tutti gli ambiti di accreditamento, non potranno svolgere alcuna attività di Formazione¹. L'eventuale rinnovo allo scadere dei tre anni sarà effettuato mediante il riesame dei requisiti previsti e comunque nel rispetto delle norme vigenti².

6 - Accreditamento formatori

Possono essere accreditati come formatori:

- a) assistenti sociali iscritti all'Albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
- b) docenti universitari iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali;
- c) formatori e docenti universitari nei settori di interesse del servizio sociale ;
- d) professionisti esterni alla professione, con comprovata e documentata esperienza formativa di specifico interesse per la professione.

A tal proposito il registro dei formatori sarà composto da due sezioni distinte per formatori assistenti sociali e per professionisti esterni.

Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, si stabilisce l'incompatibilità momentanea e relativa tra il ruolo di componente della commissione mista di accreditamento nazionale e delle commissioni di accreditamento regionale e la presenza negli elenchi dei formatori o appartenenza ad enti di formazione accreditati³.

1. La Commissione mista per l'accreditamento ha deliberato nella seduta del 15 maggio 2010 di interpretare la presente disposizione nel senso che la perdita dell'accreditamento, nel corso dei tre anni di durata del medesimo, comporta la conseguenza che, fino ad eventuale nuovo accreditamento, la formazione eventualmente erogata dal soggetto non più accreditato non comporta la maturazione di crediti formativi e dunque non assume rilievo ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di formazione permanente dell'iscritto nell'albo.

2. La Commissione mista per l'accreditamento ha deliberato nella seduta del 15 maggio 2010 di interpretare la presente disposizione nel senso che, trascorsi tre anni dalla data di rilascio, l'accreditamento può essere rinnovato previa domanda del soggetto già accreditato.

3. La Commissione mista per l'accreditamento ha deliberato nella seduta del 15 maggio 2010 di interpretare la presente disposizione nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista debba ritenersi fondata sull'obbligo deontologico di evitare possibili conflitti di interesse.

La verifica dei requisiti dei formatori è accertata dalla Commissione mista per l'accreditamento presso il CNOAS, che la svolge ogni due⁴ anni⁵.



7- Accredimento degli eventi e attività formative

E' ammissibile, in quanto riconosciuto e idoneo a far conseguire il credito, quell'evento formativo che:

- a) sia stato promosso, od organizzato, dai Consigli regionali dell'Ordine, o dal Consiglio Nazionale;
- b) se organizzato da altri soggetti sia stato preventivamente accreditato.

Quanto al principio dell'inesistenza di una riserva di legittimazione, significa che chiunque, senza distinzioni (eguale legittimazione di enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici, o privati, operanti, o no, nel settore professionale) può organizzare un evento formativo.

Coloro che intendono ottenere l'accreditamento per le attività formative, debbono farne richiesta al CROAS o al CNOAS, secondo la rispettiva competenza, così come prevista dalle presenti Linee Guida.

La commissione del CNOAS di valutazione degli eventi è costituita dalla commissione formazione più i due componenti del CNOAS facenti parte della commissione mista. L'accreditamento è dato dal Consiglio dell'Ordine regionale nel cui territorio si svolge l'evento o dal CNOAS se l'evento ha carattere nazionale e quando si tratta di eventi da svolgersi all'estero, organizzati da organismi stranieri, o seriali, destinati a essere replicati nello stesso modo negli ambiti territoriali di diversi Ordini.

Il Consiglio Nazionale può accreditare l'evento formativo organizzato all'estero da un organizzatore straniero. Gli assistenti sociali che parteciperanno a tali eventi, dovranno integrare l'assolvimento dell'obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale o del singolo Consiglio regionale. In questo caso sarà necessaria una richiesta dell'interessato al Consiglio regionale, di con-

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella seduta del 7 maggio 2010, considerato come non esista alcuna ragione per differenziare il periodo di durata dell'accreditamento dei formatori rispetto al periodo di durata dell'accreditamento delle agenzie formative, previsto in anni tre, e ritenuto che la previsione di tale durata in anni due nella presente norma sia il frutto di un mero errore materiale nella redazione della disposizione, ha deliberato, su proposta della Commissione mista per l'accreditamento, di effettuare la seguente correzione materiale all'art. 6, ult. co.: al posto di "La verifica dei requisiti dei formatori è accertata dalla Commissione mista per l'accreditamento presso il CNOAS, che la svolge ogni due anni", leggesi "La verifica dei requisiti dei formatori è accertata dalla Commissione mista per l'accreditamento presso il CNOAS, che la svolge ogni tre anni".

5. La Commissione mista per l'accreditamento ha deliberato nella seduta del 15 maggio 2010 di interpretare la presente disposizione nel senso che, in analogia con quanto previsto per le agenzie formative (art. 5, ult. co.), trascorsi tre anni dalla data di rilascio, l'accreditamento può essere rinnovato previa domanda del soggetto già accreditato, mediante il riesame dei requisiti previsti e comunque nel rispetto delle norme vigenti.



siderare quell'evento formativo come utile al computo dei propri crediti con contestuale richiesta di attribuzione del credito.

7.1. Concessione dell'accREDITamento.

L'accREDITamento è concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. Coloro che intendano organizzare eventi formativi e ottenere l'accREDITamento preventivo, devono presentare richiesta al CROAS o al Consiglio Nazionale - secondo la rispettiva competenza - utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione mista per l'accREDITamento.

I Consigli verificheranno previamente la possibilità di ricondurre l'evento formativo proposto alla tipologia di quelli idonei a consentire l'accREDITamento, comparando il singolo concreto evento con l'elencazione di quelli di cui al c. 1 lett.

a) e b) dell'art. 5 del Regolamento:

- a) in caso di non immediata riconducibilità, verificheranno se l'evento è comunque riconducibile, in via estensiva o analogica, ad uno di quelli elencati;
- b) trattandosi di eventi formativi riconoscibili come tali, procederanno poi all'analisi del loro contenuto verificandone, per quanto possibile, qualità scientifica, serietà e coerenza con le finalità del regolamento;
- c) in caso di difficoltà di valutazione, o in presenza di lacune o incertezze, i Consigli potranno richiedere informazioni, o documentazione suppletiva.

Ai fini dello snellimento della procedura e della tempestività della risposta, il meccanismo indicato è quello del silenzio-assenso, per cui la mancata risposta da parte del CNOAS o del CROAS sulla domanda di accREDITamento oltre il sessantesimo giorno dal suo deposito o dal deposito della documentazione, o delle informazioni richieste in via suppletiva, è equiparata a risposta positiva e pertanto l'accREDITamento si intende concesso.

Gli enti organizzatori possono ottenere l'accREDITamento di un numero massimo di cinque iniziative formative annue per l'intero territorio nazionale, ciò al fine di evitare monopoli di enti di formazione, lucrativi o meno, sulla formazione professionale continua. Se un'iniziativa è replicata identicamente negli ambiti territoriali di più CROAS ed ha carattere di originalità tale limite può essere superato.

L'ente cui è stato accREDITato l'evento deve comunicare in tempi utili al CNOAS o al CROAS accREDITante la documentazione atta a pubblicizzare l'evento formativo da parte del Consiglio dell'Ordine attraverso il proprio sito.

E' attribuito al Consiglio Nazionale il compito della diffusione dei singoli programmi formativi predisposti dai CROAS. I CROAS debbono dare notizia al CNOAS degli eventi formativi organizzati e accreditati affinché ne possa essere data notizia agli altri Consigli territoriali, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del CNOAS medesimo.

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con i CROAS, predispone la modulistica relativa alla presentazione delle attività formative che si intendono accreditare.

Gli organizzatori degli eventi formativi, al momento del deposito presso il Consiglio dell'Ordine della richiesta di accreditamento dell'evento - da presentarsi con la modulistica predisposta - devono indicare la tipologia e i destinatari a cui è rivolta in via principale l'iniziativa formativa e i crediti formativi proposti, nonché trasmettere o depositare il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato. Devono, altresì, presentare le richieste di accreditamento con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di 60 giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

Ai fini dell'accREDITAMENTO gli eventi formativi non potranno avere durata complessiva inferiore a 3 ore.

Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, la commissione a ciò delegata dal CROAS e dal CNOAS, si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile.

L'accREDITAMENTO concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; nel caso di ripetizione dello stesso evento dovrà essere solo comunicata la ripetizione dello stesso.

La concessione del solo patrocinio, da parte dei consigli dell'ordine regionale e nazionale, non costituisce automatico requisito per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO e relativa attribuzione di crediti all'evento.

Entro trenta giorni dalla conclusione dell'evento, l'ente organizzatore è tenuto a trasmettere al CNOAS e al CROAS il file con le presenze e il tabulato con le relative sottoscrizioni dei partecipanti.

L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione, secondo lo standard stabilito dal Consiglio dell'Ordine, che contenga il titolo dell'evento, la materia trattata, il nome dei relatori, il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento nonché l'Ordine accreditante, l'ente organizzatore, e il numero di crediti assegnati.





8- Formazione continua e gratuità

Il Consiglio Nazionale e i CROAS debbono favorire la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo in materia deontologica e metodologica (almeno 15 CFU nel triennio), realizzando eventi formativi gratuiti, determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute (costi locali, materiali didattici, ecc...).

Conseguentemente, si garantisce:

- a) la libertà di organizzazione di eventi formativi da parte di qualunque soggetto, anche ove si tratti di entità che perseguono scopo di lucro;
- b) la libertà di scelta dell'iscritto a partecipare ad eventi formativi organizzati da chiunque, se del caso anche a pagamento;
- c) la possibilità di adempiere l'obbligo in materia deontologica e metodologica tramite partecipazione agli eventi formativi organizzati o promossi dai singoli CROAS.

Ciò fa in modo di conciliare e garantire l'attuazione di tre importanti obiettivi:

- a) il rispetto dei principi di libertà e di autodeterminazione;
- b) la difesa della centralità del ruolo dei CROAS nel rendere effettivo il diritto/dovere alla formazione;
- c) lo spostamento del centro di gravità della formazione dal soggetto che organizza l'evento formativo alla natura, consistenza e qualità di quest'ultimo.

9 - Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative

L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla scadenza del triennio di valutazione tutta la documentazione inerente la propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a un evento o attività formativa costituisce la modalità normale di adempimento dell'obbligo formativo.

Gli eventi e le attività formative, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, sono scelti liberamente dagli iscritti fra quelli attuati dai CROAS anche di concerto fra loro o con ordini/associazioni di altre professioni, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni professionali o di altri enti abilitati.

L'iscritto deve rispettare nella scelta il vincolo di almeno n.15 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.



Si prevede per l'iscritto la possibilità di assolvere l'obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi indicati all'art. 5, c. 1, (punti a), b), c), d) del Regolamento e con lo svolgimento delle attività come indicate nello stesso articolo 5 del Regolamento punti a), b), c), d), e), f), g), h), i).

Le attività formative sono distinte dagli eventi formativi. Le prime sono comporamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, i secondi corrispondono ad occasioni di formazione di cultura professionale.

Lo svolgimento di un'attività formativa può far ritenere assolto, nella misura di volta in volta valutata e accreditata dal CROAS, l'obbligo formativo.

Affinché i singoli eventi formativi attribuiscono crediti, è necessario ottenere il preventivo accreditamento dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell'Ordine Regionale ove il singolo evento si svolge.

Nel caso in cui gli eventi non siano stati preventivamente accreditati, anche in presenza di richiesta di riconoscimento da parte del singolo interessato, gli stessi saranno valutati opportunamente dai CROAS in base alla significatività e qualità dell'intervento.

Il tetto massimo dei crediti attribuibili (90 crediti per il triennio sperimentale) deve intendersi rapportato all'intero periodo triennale di valutazione dell'obbligo formativo e non all'anno formativo.

L'assistente sociale che sia consigliere dei CROAS e del CNOAS non può esaurire la sua attività solo in tale veste e in quella di relatore, ma dovrà partecipare in qualità di discente a eventi formativi in cui non figura tra gli organizzatori.

Scopo della *longlife learning*, è la costante e omogenea crescita culturale durante tutto l'arco della vita professionale, ciò sconsiglia l'adempimento del debito formativo unico, cioè il conseguimento, nello stesso contesto, di un numero di crediti superiore a 25.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari all' 80%.

9.1. Adempimenti degli iscritti

Ogni iscritto deve attestare al CROAS, mediante compilazione di un modulo, possibilmente on line, quale sia stato il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi, data e crediti conseguiti. La dichiarazione effettuata dall'interessato in conformità a quanto richiesto dal co.1 dell'articolo 7 del Regolamento, dal medesimo sottoscritta, vale quale certificazione di veridicità di quanto affermato.

I possibili illeciti disciplinari collegati all'obbligo di formazione sono:



- a) inadempimento (totale o parziale) dell'obbligo formativo;
- b) adempimento dell'obbligo formativo ma mancata sua certificazione;
- c) adempimento dell'obbligo formativo, deposito della certificazione, ma infedeltà della stessa.

9.2. Esoneri

Sono esonerati dall'adempimento dell'obbligo formativo quegli assistenti sociali le cui situazioni soggettive costituiscono causa di esonero, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento co. 2, 3, 4:

co. 2. Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscrizione dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

co. 3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

co. 4. All'esonero, se parziale, consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare altresì nei casi di:

- assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente.
- disoccupazione, inoccupazione, lavoro part-time.
- docenti assistenti sociali, relativamente alle materie di insegnamento. La dispensa dall'obbligo non è però totale; esso infatti residua per l'aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.

10 – Attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine

Il Consiglio Regionale dell'Ordine esercita compiti di particolare rilievo per tutte le attività e modalità previste per la Formazione continua per il riflesso deontologico che assume l'adempimento dell'obbligo formativo.

In particolare, compete all'OR:

- a) l'elaborazione del piano annuale di offerta formativa nel quale siano evidenziate le finalità e i criteri cui il consiglio si è attenuto, i soggetti attuatori,

i costi per i partecipanti. Nel piano devono essere previsti eventi formativi aventi per oggetto la dimensione deontologica e l'ordinamento professionale. Il piano deve essere inviato al Consiglio nazionale dell'Ordine entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Consiglio regionale dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui all'art. 5 del Regolamento. Anche di questi ulteriori eventi formativi darà comunicazione al Consiglio Nazionale.

Il piano formativo annuale, in tutto o in parte, potrà essere definito e realizzato di concerto con altri Consigli, qualora per Consigli dell'Ordine di non grandi dimensioni l'organizzazione degli eventi formativi possa costituire un sensibile aggravio di costi oppure quando si condividano in più regioni le stesse esigenze formative.

A tal fine l'offerta formativa può essere resa omogenea rispetto ad una platea di fruitori più ampia e tramite coordinamento delle iniziative, sia dal punto di vista cronologico sia contenutistico, evitando il rischio della sovrapposizione di eventi simili, con il vantaggio di rendere omogeneo il criterio per l'attribuzione dei crediti.

Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli regionali, essi potranno inviare un'unica relazione;

- b) la regolamentazione delle modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio;
- c) l'accreditamento degli eventi organizzati in ambito regionale;
- d) il riconoscimento di crediti che l'iscritto abbia eventualmente maturato mediante la partecipazione ad eventi non preventivamente accreditati;
- e) la verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, svolgendo attività di controllo anche a campione. A tale scopo può richiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato l'evento formativo, chiarimenti e documentazione integrativa; ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce i crediti formativi.

Per lo svolgimento delle attività di controllo/verifica il Consiglio Regionale dell'Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione mista composta da membri interni e eventualmente anche da membri esterni.

Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso





dal Consiglio con deliberazione motivata.

11 – Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Le funzioni e i compiti del Consiglio Nazionale indicati nell'art.4 del regolamento, sono meglio esplicitati come segue:

- a) promuove e indirizza lo svolgimento della Formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i consigli regionali;
- b) assiste i Consigli Regionali nella predisposizione e nell'attuazione dei piani formativi e vigila sull'adempimento, da parte dei Consigli, dei compiti di loro competenza;
- c) esprime parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa predisposti dai Consigli regionali, indicandone eventualmente le modifiche, al fine di assicurare l'effettività e l'uniformità della Formazione continua nel territorio nazionale. In mancanza di espressione del parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano, il piano si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale;
- d) elabora il piano formativo nazionale annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali a norma dell'art. 8 del Regolamento, anche costituendo apposita commissione con la partecipazione di esperti esterni;
- e) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa organizzando direttamente eventi formativi anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- f) verifica l'offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale;
- g) accredita le agenzie e i professionisti che si propongono come erogatori di azioni finalizzate alla Formazione Continua degli Assistenti sociali.

E' istituito presso il CNOAS il Registro delle agenzie e il Registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative.

Il CNOAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 commi 2, 3 e 4, delle presenti Linee guida, è tenuto a:

- 1) effettuare il controllo dell'osservanza dei criteri stabiliti per l'accreditamento e il possesso dei requisiti ogni due anni;
- 2) aggiornare periodicamente (almeno ogni tre anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;

3) svolgere attività di verifica a campione sulla qualità della formazione erogata o organizzata dai Consigli dell'Ordine o da altri. In particolare, valuterà la capacità dell'ente attuatore di produrre, in una logica di efficienza e di efficacia, risultati in termini di benefici per l'utenza mediante l'acquisizione dei risultati emersi dai questionari somministrati ai corsisti sulle aspettative (inizio corso), sul gradimento (fine corso), sull'apprendimento; dai questionari sull'impatto (a tempo); dall'elaborazione periodica dei dati sui questionari.



In sede di prima attuazione, il Consiglio Nazionale, di concerto con i Consigli Regionali, provvede ad informare gli iscritti dell'entrata in vigore delle Linee guida mediante l'organo di stampa e il sito.

Il triennio di sperimentazione prevede verifiche periodiche della sostenibilità del sistema e dei criteri individuali.

L'AVVENTURA COMUNITARIA
processi sociali e intervento professionale

Giornata di Formazione
Roma, 9 e 10 aprile - Reggio Calabria, 7 e 8 maggio - Verona, 4 e 5 giugno

Roma, 9 e 10 aprile
Regione Lazio - Sala Timone
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

1° GIORNATA
Ore 10.00 - INIZIO DEI LAVORI

Saluti
presidente e # presidente onorario - # presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Lazio

Apertura dei lavori
presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Lazio

"Movimenti sociali e comunità"
presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Lazio

"Relazione, ascolto, rispetto e servizio sociale"
presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Lazio

Chiusura
Ore 14.00 - FINE DEI LAVORI

"Caleidoscopio del lavoro di comunità"
presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Lazio

Interventi e relazioni dei CONOS
Ore 16.00 - CHIUSURA GIORNATA

2° GIORNATA
Ore 10.00 - INIZIO DEI LAVORI

Interventi e relazioni dei CONOS
Conferenza di Assistenti Sociali

Chiusura
Ore 12.00 - FINE DEI LAVORI

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Nazionale

Si ringrazia l'Assessorato Politiche Sociali della Regione Lazio per la disponibilità e la collaborazione.

Art.12 - Entrata in vigore

Le presenti norme di attuazione e di coordinamento "Linee guida operative per la sperimentazione della formazione continua degli assistenti sociali" entrano in vigore dalla data di approvazione del CNOAS.

Il recepimento da parte dei CROAS deve avvenire entro e non oltre 30 giorni da tale data.

L'iscritto ha facoltà di chiedere al CROAS di appartenenza il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del Regolamento, a partire dal 1 gennaio 2010.

L'avventura comunitaria

Iniziative di formazione continua promosse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine sul territorio nazionale.



2009

**Codice Deontologico
dell'Assistente Sociale**

***Code of Ethics
for Social Workers***

**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale



Inserto speciale

Codice deontologico



Il Codice deontologico come immagine della Professione

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale



La presentazione della terza versione del Codice deontologico dell'Assistente sociale in poco più di quattordici anni dalla nascita dell'Ordine consente di affrontare il tema dell'Etica in un momento in cui sembra essere messa fortemente in crisi, richiamando il principio della Responsabilità che muove l'azione dell'uomo, ma che assume una dimensione pregnante per gli amministratori, per i politici, per i dirigenti, per i professionisti chiamati a rispondere ai bisogni di tutti i cittadini, in particolare di quelli in difficoltà e più fragili.

Il Codice deontologico oltre ad essere uno strumento che orienta l'azione del professionista, è l'immagine della professione perché contiene in sé i fondamenti valoriali della professione che possiamo riassumere in tre dimensioni:

- Fondamento **antropologico** che considera l'uomo nella sua originalità, unicità e irripetibilità.
- Fondamento **etico-assiologico** che considera l'uomo un valore in sé, un valore eticamente vincolante.
- Fondamento **giuridico-deontologico** che è vincolato da norme e regole di comportamento (mandato sociale e mandato professionale).

Il Servizio Sociale ha sempre avuto sin

dal suo nascere una forte tensione valoriale, infatti ancor prima della nascita dell'Ordine molte sono state le riflessioni ed elaborazioni prodotte in questo ambito che hanno costituito il patrimonio su cui si è costruito il primo Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale nel 1998.

Il sistema di welfare italiano ha una base giuridico-normativa costituita da un articolato sistema di valori e diritti dai quali la professione ha enucleato i nuclei generativi dei propri principi deontologici e gli atteggiamenti professionali e in cui essenziale è la concezione che *l'uomo è un valore in se stesso*, indipendentemente da qualsiasi altro attributo o condizione, per il solo fatto di essere uomo.

Crederne nel valore della persona umana significa riconoscere che l'uomo è dotato di una sua *dignità originaria* e, per questo, ha diritto ad essere rispettato qualunque sia la sua condizione socio-economica, la sua cultura, le sue opinioni politiche, la sua fede religiosa.

La dignità si estrinseca nella *libertà* della persona che, a sua volta, può essere declinata, in senso formale, nella *autodeterminazione* e, in senso sostanziale, come capacità di *autoreale-*



lizzazione personale
in relazione con gli
altri.

Su questi presup-
posti si apre il Titolo
Il sui Principi art. 5 del

C.D. "La professione si fonda sul valore,
sulla dignità e sulla unicità di tutte le
persone sul rispetto dei loro diritti uni-

ne è quindi elemento centrale attorno
al quale il Codice deontologico declina
il sistema di responsabilità che fa capo
al professionista Assistente sociale, in
qualunque contesto e in qualunque
forma agisca la propria professionalità:
responsabilità nei confronti della per-
sona utente e cliente, della società, dei
collegli e altri professionisti, dell'orga-
nizzazione di lavoro, della
professione.



La revisione del Codice
deontologico è prevista
all'interno del Codice stesso,
ma costituisce una necessità
per una società che cambia
velocemente nella sua
dimensione culturale e strut-
turale, divenendo sempre
più complessa nella sua mul-
tidimensionalità e nella plu-
ralità di soggetti attori. Un
sistema organizzativo- istitu-

versalmente riconosciuti e delle loro
qualità originarie quali: libertà, ugua-
glianza, socialità, solidarietà, parteci-
pazione, nonché sulle affermazioni dei
principi di giustizia e equità sociale".

Dignità e libertà come guida costante
di ogni azione professionale, ma
anche come valori che devono sostan-
ziare gli interventi del singolo profes-
sionista e della comunità professiona-
le per incidere e orientare le politiche
sociali e l'organizzazione dei servizi.

Il porsi a servizio della persona, del suo
benessere, ma anche del bene comu-

zionale che si evolve e che modifica il
modo di intendere alcuni concetti
come bisogno, comunità, famiglia. Di
tutto questo il Codice deontologico di
una professione che opera con la per-
sona e nel sociale deve necessaria-
mente tenere conto, adeguandovisi
laddove necessario.

Questo è il senso del lavoro che è stato
fatto e che oggi ci consente di riflette-
re in modo più ampio sulle tematiche
inerenti l'etica e la deontologia.

Il Codice deontologico. Uno dei primi atti dell'Ordine

Luisa Spisni, Presidente della Commissione Etica
e Deontologia professionale del Consiglio Nazionale



Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali è stato emanato per la prima volta nel giugno 1998, ed è uno dei primi atti istituzionali dell'Ordine professionale. Il Consiglio Nazionale, nell'elaborarne la prima stesura, tenne conto di quanto già precedentemente gli Assistenti sociali avevano prodotto in materia di etica, sia in campo nazionale che internazionale, riflessioni che avevano già dato luogo a fondamentali documenti, come la Carta di Tremezzo, il Codice dell'Assnas (Associazione Nazionale Assistenti Sociali, 1992), il Codice internazionale di etica professionale degli assistenti sociali dell'ISFW (International Federation of social Workers, 1976, 1994).

“La coscienza etica è una parte necessaria della pratica professionale degli assistenti sociali. La loro capacità ed il loro impegno ad agire in modo etico è un aspetto essenziale della qualità del servizio offerto alle persone che fruiscono del servizio sociale” (documento del ISFW). Essa è tanto più necessaria in rapporto alla *funzione pubblicistica* che la professione ha acquisito, dove il rispetto delle norme del Codice deontologico vengono ad assumere anche caratteristiche di obbligo nell'ambito della funzione di autogoverno che l'Ordine è tenuto ad esercitare

(funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo).

Il Codice deontologico per gli Assistenti Sociali si può considerare la *Carta d'Identità della professione*: ne traccia i caratteri indispensabili al suo riconoscimento, in un divenire che ne rimodula la cornice, i contorni, nella interazione continua con gli elementi di trasformazione della società, delle organizzazioni, delle politiche, delle comunità.

Gli stessi “bisogni” e lo stato di difficoltà o di crisi delle persone che accedono al servizio sociale seguono questa evoluzione e mutano con essa.

La prima revisione del Codice deontologico è avvenuta in un periodo in cui alcuni eventi importanti avevano toccato profondamente la professione, nel senso di un suo potenziamento e sviluppo; in particolare la Riforma universitaria e la Riforma del sistema dei servizi e delle politiche sociali (*Legge 28 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali”*).

L'attuale revisione avviene invece in un periodo particolarmente gravido di problemi sociali, di crisi delle politiche sociali e delle dinamiche ad esse con-



nesse. Il richiamo a problemi etici che lo stato delle cose propone, in alcuni casi è estremamente forte. Molte que-

stioni, da sempre oggetto di riflessione da parte della nostra professione, sia di carattere generale che riferite in particolare al nostro paese, sono sempre più al centro di attenzioni e preoccupazioni, con controverse posizioni: da parte di chi ha ruoli politici, di legislatori e amministratori della cosa pubblica, o di professionisti, dei cittadini o delle loro espressioni e rappresentanze.

I rilevanti movimenti migratori alla ricerca di luoghi di sopravvivenza e di vita, il grande "buco nero" della fame nel mondo che cresce e della povertà legata alla crisi finanziaria globale, le disuguaglianze sempre più marcate, le conflittualità interne connesse alla accettazione o meno delle diversità, le paure dei cittadini che sentono incrinare le loro certezze e presunte sicurezze... Di pari passo con una evoluzione positiva del diritto, in cui sempre più le persone ne prendono consapevolezza, il "cittadino del mondo", all'inverso, soprattutto se deprivato o non assimilato, ha molta più probabilità di non trovare la giusta considerazione ai suoi problemi, sia di mera sussistenza che di rispetto della sua dignità e dei suoi diritti primari. Il *principio di eguaglianza* di tutti gli uomini, alla base della più evoluta civiltà del diritto,

sembra non avere dovunque la stessa forza.

Sul piano nazionale incidono molti dei problemi legati alle dinamiche globali, in particolare alle migrazioni e alle situazioni drammatiche che si leggono dietro le singole storie. Si sono aperti dibattiti e scontri di opinioni che vanno oltre i problemi organizzativi, che toccano ambiti molto sensibili, che fanno nascere o alimentano forme pericolose di intolleranza, mentre il paese, come altri nel mondo, si sta facendo sempre più multiculturale.

E' palese, d'altronde, come su tali questioni si evidenzia sempre più una difficoltà, anche delle stesse istituzioni, a farsi portavoce e garanti dei diritti ritenuti inviolabili per tutte le persone, come sancito dalla *Carta Costituzionale*. Anche intorno a concetti come quelli relativi alla *laicità dello Stato* si incrociano dilemmi e posizioni contrastanti, che mettono in discussione temi connessi alle libertà fondamentali delle persone.

Gli Assistenti sociali non possono certamente ritenersi possessori di risposte salvifiche, anzi, portano il riflesso di questi problemi, sia individualmente che nei servizi. E cresce l'incertezza di una funzione il cui dettato pubblico si fa sempre più confuso, mentre la promozione di azioni per lo sviluppo delle persone e per il superamento di stati di bisogno e di crisi, che si snoda fra i cittadini, la comunità e le istituzioni, come recita la legge istitutiva già

citata, dovrebbe di necessità vedere il *mandato professionale* chiaramente orientato al *mandato di interesse pubblico*.

Alla luce di queste considerazioni è stato intrapreso il riesame dei contenuti del Codice deontologico, rivisitandoli con un atteggiamento attento alla attualità, in un confronto con le problematiche interne ed esterne alla professione, cercando di vederne i

Assistenti sociali, perché è da qui che si costruiscono le premesse per l'esercizio più vero della professione: dalla valutazione sociale, alla programmazione e pianificazione, fino al contatto diretto con le persone e i loro bisogni.

E' sempre più necessario che gli Assistenti sociali avvertano l'urgenza di operare in un'ottica dove il processo di aiuto alla persona è accompagnato da interventi rivolti alla comunità e ai suoi sistemi, in una azione globale, circolare e contemporanea. E' sempre più necessario che essi si pongano come professionisti eticamente chia-

mati ad essere promotori di un *movimento culturale*, che deve tendere ad attivare processi di miglioramento delle politiche e della organizzazione sociale.

Solo in quest'ottica appare possibile prefigurare e prevedere obiettivi di emancipazione dei più deboli, anche attraverso la loro partecipazione, finalizzata e diretta all'esercizio più consapevole della loro autodeterminazione. Sono, questi, elementi chiave dell'atti-



nessi, le luci e le ombre.

Riesaminare in modo critico il Codice deontologico ha principalmente il significato di riportare il focus sulla necessità che questi professionisti siano strategici rispetto alle dinamiche che vedono coinvolti i singoli e la collettività, oggi, riconoscendo la loro **responsabilità** anche nella lettura dei problemi e nella loro definizione e la necessità che essi ne siano consapevoli. Essere attivi e partecipi ai processi di cambiamento fa parte dell'essere





vità professionale degli Assistenti sociali, per quanto impegnativi e complessi, ma che tanto più vanno

rinforzati in momenti in cui le politiche sociali non danno garanzie a tutti i cittadini rispetto a livelli minimi garantiti di assistenza, secondo criteri di equità ed eguaglianza.

Il Codice deontologico, quindi, deve intendersi oggi come uno strumento facilitatore del *"fare riflessivo"* degli Assistenti sociali, che sancisce questo proposito come un impegno costante, fissando sia elementi di orientamento che confini dell'azione professionale.

Il confronto e la ricerca: il lavoro dei gruppi e della commissione; l'avvio dell'Osservatorio nazionale.

La Commissione del Consiglio Nazionale ha portato avanti questo lavoro in sinergia con rappresentanti dei Consigli Regionali dell'Ordine, per la durata di circa due anni, in una logica di lavoro in progress che ha visto tre gruppi di lavoro riflettere su temi proposti, portando poi in comune i risultati per una discussione collettiva, ripartendo e continuando fino al prodotto finito. Ogni Consiglio Regionale ha attivato ricerche e sondaggi fra gli iscritti, sia per comprendere quanto e come sia vissuto il Codice deontologico all'interno della comunità professionale, sia per

allargare l'ambito del confronto.

Questa attività di per sé ha avuto una importante ricaduta positiva: dal Piemonte alla Sicilia, tutti i rappresentanti regionali dell'Ordine professionale hanno confrontato orientamenti ed esperienze diverse, trovando nel dibattito possibili convergenze e nella Commissione Etica del Consiglio nazionale una possibilità di fare sintesi. Il lavoro ha portato ad un risultato apprezzabile, dove un aspetto rilevante e non secondario all'obiettivo è proprio costituito dal dibattito e dall'impegno profuso per l'approfondimento costruttivo, che va oltre le modifiche in senso stretto apportate al testo.

Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali ha avuto nei suoi dieci anni di vita un buon riconoscimento circa l'adeguatezza dei suoi contenuti - e per molti aspetti della sua attualità - riconoscimento che è venuto anche da parte di persone utenti/clienti e altri professionisti. Molti segnali fanno pensare che questo testo, che esercita *giurisdizione domestica* sugli iscritti all'Albo ed è costituito dai *principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e fare osservare nell'esercizio della professione (Titolo I, Definizione e potestà disciplinare)*, sia conosciuto da molti cittadini che hanno necessità di avere approcci con i servizi e con il servizio sociale professionale in particolare. I suoi riferimenti vengono confrontati con l'operatività degli Assistenti

sociali per misurare l' adeguatezza della funzione del professionista. Al di là di possibili strumentalizzazioni e utilizzi impropri, questa è una strada che va nella direzione auspicata dal servizio sociale, perché rappresenta una crescita delle persone nella relazione di aiuto, nei termini di consapevolezza e autodeterminazione. E' quindi un confronto a cui la professione non vuole sottrarsi e a cui, anzi, si deve rispondere con il miglioramento della qualità dell'offerta e un forte senso di responsabilità professionale.

La revisione del Codice deontologico è un atto dovuto e previsto dell'art.69 dello stesso. L'importanza attribuita a questa azione, che deve avvenire come conseguenza e ricaduta positiva di un laboratorio di riflessione costantemente aperto, è stata sancita dalla istituzione dell' **Osservatorio nazionale permanente**, di cui fanno parte in modo stabile i rappresentanti territoriali degli organi della professione, ma che potrà coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e non, in relazione alle tematiche che saranno via via portate all'attenzione.

Questi i presupposti che hanno accompagnato il lavoro di riflessione critica e di revisione del Codice Deontologico e che hanno filtrato la valutazione e la sintesi rispetto alla grande mole di approfondimenti e proposte che si è sviluppata:

- porre attenzione ai punti nevralgici in cui si ritrova il senso vero della profes-

sione e del suo mandato, cercando la coerenza fra le parti dei Principi (Titolo I) e quelle in cui viene declinata la

Responsabilità degli Assistenti sociali nei confronti della persona, della Società, dei colleghi e altri professionisti, della organizzazione di lavoro, della Professione (Titoli III, IV, V, VI, VII);

- mettere in relazione le proposte con le parti del Codice in cui tali aspetti venissero richiamati, in particolare sviluppando approfondimenti sui temi attuali di grande importanza etica, non eludendo possibili posizioni conflittuali su cui costruire confronti con i valori che danno il senso della professione;

- rinforzare il valore del rispetto e della accettazione della persona in tutte le sue possibili differenziazioni, tenuto conto che la professione si sviluppa sulla relazione fiduciaria;

- considerare come indicatori importanti della appropriatezza della formulazione del Codice le segnalazioni, i contributi o i quesiti giunti dall'esterno, (enti, utenti, cittadini), come primi destinatari dell'azione professionale; così come i problemi e le difficoltà dei professionisti emersi nelle esperienze fin qui condotte dalle commissioni disciplina, a livello regionale e dalla stessa commissione del Consiglio Nazionale (ricorsi gerarchici), sull'applicazione del Codice deontologico nella sua funzione disciplinare;

- confrontare l' adeguatezza del Codice deontologico nelle parti che riprendono





*le norme generali
connettendosi alla
relazione fra
Assistente sociale e
la persona utente/
cliente e alla tutela dei*

suoi diritti, considerato il dislivello informativo fra il professionista e l'utente (riservatezza e segreto professionale, obbligo di denuncia);

- da un punto di vista formale: verificare lo sviluppo, la consequenzialità e razionalità delle norme, per rendere più agevole la comprensione e la fruibilità del Codice da parte degli Assistenti sociali, nonché la sua applicazione da parte degli organi dell'Ordine.

Molte sono state le riflessioni che hanno portato ad approfondimenti importanti, sia su tematiche connesse all'etica che ad altre legate allo sviluppo della professione, alla sua formazione e al suo evolvere dentro le politiche sociali e delle organizzazioni. E questo è un valore aggiunto, che indica che il lavoro va continuato, migliorato ed esteso.

Come si può vedere da un confronto con il testo precedente, il lavoro non ha prodotto modifiche strutturali al Codice deontologico, ma alcuni incisi esplicativi, che rimarcano concetti di particolare rilievo, attribuendo a questo una importanza non solo simbolica.

Va sottolineato che la versione proposta è il frutto di una progressiva ricerca e riproposizione collettiva: il Codice

deontologico nella nuova veste revisionata ha trovato il consenso di tutti i partecipanti ai lavori. Su alcuni punti controversi la commissione del Consiglio Nazionale ha proposto mediazioni nelle assemblee, che sono state fautrici di intese e formulazioni concordate. La versione attuale è stata approvata dal Consiglio Nazionale e da tutti i Consigli Regionali dell'Ordine.

Peraltro, come per altre questioni di particolare interesse per tutta la comunità professionale, il testo in bozza è stato inviato per una valutazione ad alcune rappresentanze della cultura del Servizio Sociale.

Alcune modifiche vanno a toccare la sfera dei diritti fondamentali dell'uomo, a cui il servizio sociale ispira l'attività in qualunque ambito e a qualunque livello di responsabilità, con la consapevolezza che a maggiore responsabilità debba corrispondere anche maggiore impegno (*Titolo VI, Capo I - L'Assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro*) anche nel miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Esse si riferiscono ai concetti di *equità e di giustizia sociale*, questioni che sono oggetto di un confronto particolarmente intenso nella società e che danno senso e sostengono quelli di *eguaglianza, integrazione, pari opportunità*, conferendogli maggior forza.

In una fase storica in cui la multicultu-



ralità è una realtà che porta nella società sia risorse che complessità, è necessario che questo professionista sappia come sostenere la relazione con le persone comunque caratterizzate, con i metodi e le conoscenze proprie – *scienza*- ed essendo anche ben consapevole di sé e delle proprie caratterizzazioni e convinzioni – *coscienza*-, riconoscendo la impossibilità di essere neutrale.

Il richiamo è all'*autonomia di giudizio* del professionista: in relazione alle tante situazioni di possibili conflittualità con i propri orientamenti che gli assistenti sociali si possono trovare ad affrontare, questo aspetto della attività professionale è stato al centro di interessanti dibattiti nelle assemblee e nei gruppi. Quale elemento chiave della attività dell'assistente sociale, essa va calibrata dal professionista con il massimo senso di responsabilità e messa in relazione ai tanti fattori che incidono nelle situazioni complesse.

Sul piano della responsabilità più generale stanno le modifiche al Titolo IV – *Responsabilità dell'Assistente sociale nei confronti della società, Capo I - partecipazione e promozione del benessere sociale*); in particolare si sottolineano le modifiche alla definizione di *famiglia*, su cui si è acceso un vasto dibattito, sostenuto dalla consapevolezza che sul significato di questo termine si dovesse esporre una visione necessariamente laica.

La commissione si è adoperata nel compito di comporre le opinioni, trovando una formulazione che mettes-

se a fuoco l'obiettivo prioritario e condiviso: svincolare il termine da riferimenti giuridici o/formali, ma riconoscere l'importanza del nucleo in cui la persona trova e da' solidarietà/affettività/affidabilità.

In questa parte sono meglio precisati e ampliati i concetti che fanno da cornice alla attività degli Assistenti sociali. In qualunque ambito essa si realizzi, i problemi che vengono portati alla loro attenzione non debbono prescindere da un *impegno* che parta da una lettura ampia, che stimoli alla presa di coscienza e alla responsabilizzazione; che vada *oltre la prestazione, evitando il pericolo di ritorno a risposte assistenzialistiche*, come si potrebbe essere indotti da scelte di politiche sociali caratterizzate da eteronimie, come la crisi delle risorse.

Il Titolo III – *Responsabilità dell'Assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente*, è il fulcro di tutto il Codice poiché questo rapporto si basa sulla *relazione fiduciaria*. La sottolineatura va nella direzione di considerare questo fattore indispensabile alla costruzione del processo di aiuto, considerando indispensabile anche essere consapevoli che esiste però un dislivello di status fra le parti, che solo *il rispetto della persona e dei suoi diritti* vanno a colmare. In questo senso le regole dettate al comportamento del



professionista assumono un valore preciso, andando anche ad incontrarsi con norme di carattere generale che devono essere conosciute e fatte conoscere alla persona .

La *riservatezza* e il *segreto professionale* rappresentano la connessione fra l'atteggiamento professionale dell'accoglimento della persona e le garanzie che ad essa si devono anche sul piano formale, a sua tutela. E' una parte estremamente importante quindi che il codice deontologico tratta dettagliandone gli aspetti tecnici specifici, su cui è necessaria una attenzione costante, sia sul piano della applicazione che per l'importanza dell'aggiornamento sulla materia. Il concetto di riservatezza per gli Assistenti sociali, infatti, va ben oltre il significato formale, ma si collega alla centralità della persona, al rispetto della sua integrità, e ne fa parte: rispetto che è alla base della relazione fiduciaria nel processo di aiuto. L'obbligo, quindi, deve considerarsi esteso anche laddove non esistano specifici obblighi di legge. Proprio perché a questo connessa, particolare attenzione va posta alle situazioni di (apparente) *conflitto fra l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di denuncia*, in cui gli Assistenti sociali possono trovarsi ad operare, in casi di estrema gravità e complessità.

Si tratta dei casi in cui il principio di

riservatezza riguardo a notizie particolarmente sensibili sulle persone che il professionista vuole tutelare, si incontra/scontra con la superiore necessità di rispondere alla richiesta della magistratura. Questa parte, già rivista nel 2002 per l'adeguamento a norme generali sulla tutela della privacy, ha avuto un importante intervento di riassetto nella forma dell'articolo del Codice, finalizzata ad una maggiore razionalizzazione dei contenuti delle prescrizioni, a rendere più agevole l'identificazione del significato delle fattispecie e quindi ad ottenere una più adeguata fruibilità da parte dei professionisti.

Sono stati introdotti poi alcuni importanti obblighi che attengono allo sviluppo e al miglioramento costante cui deve tendere l'attività dell'assistente sociale : *l'aggiornamento e la formazione continua*, che segue il professionista per tutto l'arco della vita professionale secondo le indicazioni date dall'Ordine; l'impegno a *contribuire alla individuazione di standard di qualità* del servizio, delle prestazioni e degli interventi (Titolo V e VI), all'interno di una costante attenzione al *miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro (efficacia, efficienza, economicità e qualità)*.

Infine con l'inserimento di un nuovo articolo, n. 68, si introduce la necessità che lo stesso *Consiglio Nazionale promuova azioni adeguate a mantenere*

rapporti costanti e costruttivi con le Organizzazioni di servizio sociale nazionali e internazionali, sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali, favorendo l'interscambio culturale .

Il Codice dedica l'ultima parte delle sue indicazioni agli obblighi connessi al rispetto delle norme che la comunità professionale stessa si è data attraverso le sue rappresentanze, ed enuncia anche le *sanzioni* che potrebbero essere comminate nel caso di palese e provata inosservanza.

La seconda parte del Codice deontologico, costituita dal **Regolamento Sanzioni e Procedimento disciplinare**, descrive gli aspetti formali e le tecniche procedurali con cui si può attivare un procedimento disciplinare a carico di un professionista, e le modalità con cui questo si svolge. Questa parte è stata rivista già in precedenza su alcuni punti che mostravano difficoltà nella pratica, al fine di adeguare maggiormente i tempi alle procedure, coniugando criteri di correttezza e semplificazione, onde evitare eccessive complicazioni a carico degli interessati. Si è tenuto conto quindi principalmente dei suggerimenti dei Consigli regionali cui compete in prima istanza

la valutazione della documentazione e l'apertura dei procedimenti disciplinari, oltre che della consulenza di esperti in materia.

L'attività svolta ha dimostrato che questo piano di riflessione e dibattito può essere ricco di stimoli importanti per la crescita della professione ed è necessario che allarghi i suoi confini, ampliando gli spazi di studio e di ricerca.

L'impegno che il Consiglio Nazionale assume nell'ambito della propria funzione di rappresentanza delle istanze della professione è quello di proporre un maggiore inserimento delle tematiche sull'Etica e Deontologia all'interno della formazione universitaria, dove oltre al bagaglio di conoscenze deve iniziare il processo di costruzione della identità professionale, identità in cui gli Assistenti sociali non possono non trovare questa dimensione come fattore distintivo . A questo dovranno tendere anche i programmi di formazione continua, luogo dell'aggiornamento scientifico e culturale e del confronto interdisciplinare.

Riferimenti bibliografici:

- 1.- AA.VV., *Dizionario di Servizio Sociale*, Carocci Faber, 2005;
- 2.- *Costituzione della Repubblica italiana*, 1948;
- 3.- *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, 1948;
- 4.- Legge 28 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali";
- 5.- Legge 23 marzo 1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- 6.- *Codice deontologico dell'assistente sociale*, CNOAS, Roma 1998/2002/2009.





Codice deontologico ed etica relazionale

Milena Diomede Canevini, già Consigliere Nazionale e prima Presidente della Commissione deontologica

Una scelta felice aver dato il tema dell' **Etica della responsabilità** a questa Giornata di presentazione del Codice deontologico. Una scelta che afferma una continuità di pensiero con la storia del servizio sociale, della sua professione e della sua disciplina, e che subito introduce ai contenuti essenziali di questo nuovo Codice, al suo significato più autentico di **dichiarazione pubblica di una comunità professionale i cui comportamenti, singoli o plurali, rispondono alle persone ed alla società**. Con l'affermazione della natura etica del Codice deontologico, il Codice si lega a tre funzioni dell'etica:

- indicare i valori e orientare i comportamenti generali
- dare strumenti interpretativi e valutativi sulla realtà, sugli atti, sui fatti, sui comportamenti
- dare norme, regole per azioni personali e sociali buone e giuste.

Direi allora che questo Codice intende



rappresentare l'ethos della professione come **ethos relazionale** dove responsabilità è intesa in tutta l'ampiezza dei suoi possibili significati, che, nel mio breve contributo, cercherò di collegare alla ricchezza di contenuti del Codice.

Responsabilità è una parola impegnativa, il cui uso richiede discernimento delle sue

implicazioni. E' una parola che chiede il dialogo, la relazione, che presuppone "l'altro", nel senso e nelle dimensioni che le hanno dato. fra gli altri, Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Zigmund Baumann.

Significa rispondere **a qualcuno**, ma significa anche rispondere **di qualcuno**. Rispondere a qualcuno e di qualcuno è accogliere, voler ascoltare e comprendere, dare fiducia e fidarsi, curare e prendersi cura, rendere conto e rendersi conto di sé e delle proprie azioni, in una dimensione che è sempre personale e sociale, professionale e civile. Dice Carmelo Vigna: "Dare sostegno a qualcuno significa rispondere a lui, ma significa anche rispondere di



lui. Rispondere di lui dinanzi a tutti quelli della comunità e che ne sono anche i garanti. Perciò la cura per qualcuno è anche e subito una responsabilità *civile*, e non soltanto una responsabilità personale".¹

Responsabilità che agisce nell'oggi, ma investe il futuro nella attenta considerazione delle conseguenze delle scelte nell'agire, non solo hic et nunc, ma anche nelle sue proiezioni future. Vale per ognuno di noi l'imperativo di Hans Jonas: "Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana".²

Responsabilità che genera responsabilità in chi aiuta, e genera e rigenera responsabilità in chi è aiutato. Responsabilità è una parola forte, anche dura, mai indifferente, capace di dare forma e pensiero all'agire, di trasformare sentimenti, di ispirare azioni. E' una parola generativa e nutritiva.

Ebbene, questa è la parola che ha scandito tutti i titoli del primo e del secondo Codice, e che scandisce ancora oggi, con convinta insistenza, i titoli del nuovo Codice. E' un Codice esigente che chiede molto alla professione e non può essere diversamente, in quanto è in coerenza con i suoi *Principi* dichiarati al titolo II, fondati su valori in gran parte ispirati dalle Dichiarazioni e dalle Carte universali

dei diritti umani e dalla nostra preziosa "Carta Costituzionale", ma non è irrilevante che il servizio sociale

li abbia affermati e li affermi come inerenti alla sua sostanza etica.

Sono valori centrati sulla *dignità ed il rispetto della persona* : **libertà, uguaglianza nei diritti e nelle opportunità, socialità, solidarietà , partecipazione**. Nel nuovo Codice all'articolo 5 ho colto con ammirazione e soddisfazione una aggiunta densa di significati: **nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali**.

Questa aggiunta anticipa quanto, si ritiene, dichiarerà anche il Codice o la Dichiarazione internazionale della "International Federation of Social Workers" (IFSW) in corso di elaborazione.

Il Codice conferma la tradizione storica dei valori e dei principi del servizio sociale. Dalla fine del XIX secolo ai nostri giorni la professione si è misurata e si misura con i grandi temi etici legati al riconoscimento della dignità, dell'unicità, originalità della persona umana, capace di autoco-scienza e autodeterminazione. Vorrei ricordare il pensiero ed il lavoro di Jane Addams, Mary Richmond, Margherite Delbrel fra le tante pioniere del servizio sociale che oggi stiamo riscoprendo e studiando; i Codici dell' "Union Catholique

1.- Bonan E., Vigna C., *Etica del plurale. Giustizia, riconoscimento, responsabilità*, Vita e pensiero, Milano, 2004

2.- Jonas H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, 1994, (ed. a cura di Portinaro P.P., 2002), Biblioteca Einaudi, Torino



International de Service Social" (UCISS) del 1947 e del 1956, fosse pure sfrondandoli dalle loro centinaia di articoli, e il Codice dell' "Associazione Nazionale Assistenti Sociali" (AssNAS) del 1992; le testimonianze di impegno sociale, civile, culturale di maestre del servizio sociale italiano i cui profili sono oggi raccolti dalla "Società per la Storia del Servizio Sociale" (SOSTOSS) con colta e raffinata cura.

Questo Codice, oggi come allora, fonda l'esercizio professionale su un binomio inscindibile: **primato della persona e primato del bene comune**. **Persona** intesa come realtà unica, intensamente relazionale, titolare di diritti e di doveri, considerata capace di esercitare gli uni e gli altri. Concezione questa che sta alla base dei titoli II e III, ma che permea in modo cogente tutti gli altri titoli. Accenno solo a quanto questa concezione pesi sul Capo III del Titolo. II, là dove si regolano il segreto professionale e la riservatezza.

Bene comune inteso come elemento fondante della democrazia e quindi dell'uguaglianza delle persone nei diritti, nelle libertà, nell'esercizio della partecipazione e della solidarietà. Bene di ciascuno e di tutti, ma non somma di beni individuali. Concezione questa che si coglie in modo peculiare nel Titolo IV, titolo di grande respiro dedicato alle *Responsabilità*

nei confronti delle società, nel quale ho grandemente apprezzato le modifiche fatte al testo del precedente Codice agli articoli 33 e 35, dove, ancora una volta, vengono rafforzati i concetti del protagonismo consapevole e pro-attivo delle persone nella comunità ed il valore dell'uguaglianza nelle diversità.

Mi sia permesso richiamare le parole di Jaques Maritain a proposito di bene comune, vive ed attuali anche in questo nostro tempo: "Bene che implica anche l'integrazione sociologica di tutta la coscienza civica, delle virtù politiche, del senso della legge e della libertà, delle attività di tutti, della prosperità materiale e delle ricchezze spirituali, della saggezza ereditaria che opera inconsciamente, della rettitudine morale, della giustizia, della virtù e dell'eroismo nella vita individuale dei membri del corpo politico" ³.

Questo Codice ben esprime la professione in questo momento della storia del nostro paese, della fisionomia dei servizi alle persone, della sua stessa storia intrecciata alle politiche sociali, e ben esprime la sua identità di **professione di servizio ed al servizio, dentro il sistema di welfare**. Il Codice fa vedere in filigrana quali sono stati i cambiamenti che hanno segnato in questi ultimi anni l'evoluzione della professione, e che hanno suggerito la sua revisione. In particolare si colgono i cambiamenti avvenuti al suo stesso interno; lo sviluppo scientifico e tecnologico che l'hanno

3.- Maritain J., *L'uomo e lo stato*, Vita e pensiero, Milano, 1975, pag.68



interessata; i cambiamenti sociali, legislativi e giuridici (si pensi solo alla legge sul segreto professionale e alle leggi sull'accesso agli atti) che hanno chiesto la sua riflessione nell'operatività quotidiana e nell'elaborazione scientifica; ne troviamo riscontri puntuali e ragionati negli articoli 11, 13, 19, 22, 25, 33, 37, 45, 49, 50, che rimando ad un approfondimento diretto.

Desidero quantomeno sottolineare che sono articoli impegnativi, ricchi di concetti densi di significati; va messo anche in evidenza che in questi articoli vengono usati termini efficacemente forti, che mettono in risalto il peso dato al senso deontologico che si vuole trasmettere.

Un cenno al titolo V, *Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti*, per sottolineare due aspetti certamente significativi: il Codice degli assistenti sociali è l'unico fra le professioni regolamentate che ne tratti; la persona utente o cliente, anche nel rapporto con e fra colleghi, è ancora al centro del lavoro dell'assistente sociale che, dice l'articolo 41, nell'interesse dello stesso, "si adopera per la soluzione di possibili contrasti".

Questo Codice chiede ancora oggi agli Assistenti sociali, forse con più forza che per il passato, immersi nella complessità sociale e nella complessità dei problemi delle persone, di **essere responsabili**. E' questa un'altra dimensione della responsabilità, che riguarda ogni singolo professio-

nista e la comunità professionale nel suo insieme, come soggetto pubblico: il che significa essere consapevoli delle aspettative delle persone e della società legate, riferite direttamente al proprio mandato e corrispondervi con fattiva coerenza. Significa contribuire con umiltà consapevole a dare risposta alle domande e ai bisogni, sempre più pressanti e drammatici che persone, gruppi, famiglie rivolgono agli Assistenti sociali. Risposta che ci si aspetta sia sorretta da una competenza professionale **"alta"**, sostenuta da una convinta formazione continua sentita e vissuta come **obbligo e diritto**, oggi entrambi irrinunciabili, così come fissato agli articoli 49, 51, 54, che vedo strettamente congiunti all'articolo 53. Sono articoli che confermano l'impegno della professione ad esprimere la competenza professionale attraverso l'intreccio di conoscenza, riflessione e ricerca, riconoscendosi responsabili anche della formazione delle nuove generazioni.

Significa sentirsi ed essere parte costruttiva dell'organizzazione di lavoro in forza di un leale contratto, nello spirito e nella lettera dei doveri espressi nell'intero Capo I del Titolo VI, dove desidero sottolineare l'accorto equilibrio presente negli articoli 49 e 50 che fissano i doveri dei dirigenti. Significa anche sentirsi ed essere parte corresponsabile **della e nella**



comunità professionale in coerenza sia con i vantaggi che con gli obblighi dell'appartenenza, regolati questi ultimi dal Titolo VII, dove è interamente rilevante l'intero Capo I, e di questo l'articolo 53, là dove viene fatto obbligo all'Assistente sociale di *"adoperarsi per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici"*.

Il Codice ha disegnato egregiamente i tratti definitivi della professione. Va accettato che non sono tratti stabili: già domani presenteranno segni di cambiamento perché la professione è **dentro** il tempo. Spetta ora a tutti, professionisti, Ordine Nazionale e Ordini regionali vigilare sulla sua applicazione, ma a questi ultimi chiedo di accompagnare il dovere di vigilare all'impegno a farlo conoscere nelle istituzioni territoriali **per e nelle sue dimensioni politiche**, a sostenere iniziative di approfondimento e di dibattito culturale, anche in dialogo con l'accademia, a favorire occasioni di incontro sui dilemmi etici e deontologici e a produrre risultati di ricerca. Spetta all'università e ai suoi docenti far conoscere agli studenti il Codice di oggi e i codici di ieri, produrre studi, sollecitare scambi culturali sul tema della deontologia e sui temi proposti dal Codice.

E' opportuno e necessario, oggi più di

ieri uno stile di lavoro, peraltro congeniale alla professionalità degli Assistenti sociali, improntato alla condivisione di responsabilità, allo scambio, alla messa in comune del patrimonio di esperienze dei singoli e della comunità professionale e della comunità scientifica, in nutrimento reciproco.

In tutti i paesi la professione ha contribuito alla costruzione dello Stato sociale e il suo contributo per il nostro paese è stato ed è essenziale dall'immediato secondo dopoguerra ad oggi, in tutti i luoghi dove si elaborano e si sperimentano le politiche sociali.

E' un contributo che questo Codice chiede che non venga rinunciato, nonostante la carenza di risorse, i ritardi nell'applicazione della Legge quadro 328/2000 e nella definizione dell'art.22 e dei LIVEAS, e nonostante ne patisca di fatto la messa in discussione sia nell'esercizio professionale che nelle ripercussioni sui cittadini e le persone in difficoltà, là dove va ad inficiare o a minacciare i diritti della persona.

E' necessario che la professione e i suoi professionisti custodiscano e difendano nel quotidiano i diritti personali e sociali, con attenta predilezione per le persone più fragili, in tutte le età della vita e in tutte le situazioni che chiedono il suo competente intervento, specie quando la ricerca di soluzioni a difficili problemi

mette in campo la **responsabilità delle scelte**: qui ognuno assume su di sé il peso morale delle decisioni, ne accetta le implicazioni giuridiche, sfida il rischio di sbagliare, misura la propria competenza professionale, si misura nella capacità di fermarsi a riflettere. Si tratta di perseverare nella fiducia nelle capacità e nelle potenzialità di ogni persona; di considerare il suo diritto alla piena realizzazione in tutte le età e condizioni della vita, il suo diritto alle relazioni affettive e sociali; di riconoscere la sua autonomia nelle scelte, il suo diritto/dovere di assunzione di responsabilità.

Il peso di queste responsabilità, nella loro forte pregnanza etica attribuite al dover essere del singolo professionista, richiedono per il loro adempimento una condivisione generosa, competente, sinergica da parte della comunità professionale, ma anche una condivisione esercitata dalle istituzioni, delle organizzazioni di lavoro, attraverso l'esercizio della loro responsabilità in una ottica di integrazione professionale, gestionale, istituzionale.

I codici deontologici possono, devono cambiare per rispondere ai cambiamenti dei bisogni delle persone, della società, delle

normative; la sostanza etica della deontologia professionale, non deve. Nei servizi alle persone, sociali e sanitari, nelle famiglie, nei luoghi di pena, nelle comunità di recupero, gli Assistenti sociali colgono in linea diretta gli effetti della crisi e della crudezza di comportamenti pubblici e privati che toccano i cittadini e il mondo delle persone senza diritti di cittadinanza, ma portatori di diritti inalienabili. In tutti questi luoghi, gli Assistenti sociali sentano e vivano la responsabilità di continuare ad essere costruttori di legami positivi, di percorsi di pacificazione, di nodi di reti capaci di alimentare soluzioni di problemi, di relazioni di fiducia fra persone, professionisti, istituzioni, in una tensione etica mai allentata.

L'ethos della professione deve conti-





nuare ad alimentarsi sui solidi valori validati nel tempo; deve continuare a custodire il suo senso eti-

mologico di “casa comune”; deve avere la capacità di discernere “i segni dei tempi”, una preoccupazione semantica attenta al bene della persona, al bene-essere sociale, al bene comune.



Costituzione ed etica sociale

Prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale



Il titolo che è stato dato a questo mio intervento è "Costituzione ed etica sociale". A prima vista si potrebbe sostenere che la Costituzione non è un codice etico ma piuttosto un testo giuridico e, in particolare, è la legge più

forte con cui le altre si devono confrontare. Quindi potrebbe sembrare improprio fare questo accostamento: in realtà è invece chiaro che alla base delle norme costituzionali stanno convinzioni e scelte etiche. Se leggiamo il primo documento del costituzionalismo contemporaneo, la dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776, vediamo che esso si

esprime con queste parole: "Noi siamo persuasi che vi siano delle verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, fra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che gli uomini per garantire questi diritti hanno dato vita ai governi, la cui giusta autorità deriva dal consenso dei governati".



In queste affermazioni sono presenti i principi del costituzionalismo - l'uguaglianza, i diritti, il fondamento dell'autorità, i fini dell'autorità - e anche i presupposti etici che stanno alla base del costituzionalismo. Se nella collettività dovessero venir meno le convinzioni che stanno alla base di queste affermazioni, verrebbe meno il costituzionalismo.

Quest'ultimo non è una pura tecnica per organizzare o governare le società. Le Costituzioni non hanno un significato semplicemente tecnico, ma si fondano su una base etica: se questa venisse meno, avremmo ancora delle

società e delle leggi, ma non avremmo Costituzioni e costituzionalismo. Infatti nella storia è dato di vedere come spesso i regimi che non partivano dai presupposti del costituzionalismo e che anzi ne negavano la validità non si sono dati una Costituzione. La Germania nazista non aveva una Costituzione. L'Italia, durante il periodo fascista, ha mantenuto la Costituzione prece-



dente, ma largamente svuotata.

Sottolineo nuovamente che la Costituzione non è

un codice etico, ma è la legge fondamentale. Il primo ambito in cui essa esplica i suoi effetti è quello del potere che chiamiamo, in senso ampio, potere politico, e che la Costituzione italiana chiama con termine comprensivo "la Repubblica". La Costituzione pone le basi di legittimazione giuridica di questo potere. Quindi fonda il potere, pone limiti al suo esercizio e organizza il modo in cui si articolano e si rapportano fra di loro i diversi poteri. Nella Costituzione, se le premesse sono quelle che abbiamo appena detto, sono presenti le basi etiche del rapporto tra persone e potere. Quest'ultimo è un dato di fatto nella società ed è anche uno strumento necessario che si può utilizzare in diversi modi. Il potere può essere pura forza, pura affermazione di sé e pura autorità. Ma nel sistema costituzionale la persona viene prima del potere e quindi prima dello Stato. La priorità non è rappresentata dall'organizzazione giuridica dello Stato ma dalle persone.

La nostra Costituzione, per esempio, all'articolo 2 quando parla dei diritti dice: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Nel verbo "riconoscere" è insita l'idea che i diritti non sono qualcosa di creato dall'organizzazione costi-

tuzionale o dal potere, ma sono qualcosa che si trova dato e che va riconosciuto. Inoltre la Costituzione chiarisce che lo scopo del potere è quello, come affermavano i costituenti americani, di garantire i diritti. Proprio per questo all'articolo 2 si afferma che la Repubblica "riconosce e garantisce" i diritti inviolabili. La Costituzione parla anche di sviluppo della personalità quando afferma, all'articolo 3, che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Quindi la Costituzione pone fra le finalità essenziali da perseguire quella dello sviluppo della personalità, di tutte le persone, delle quali si riconoscono i diritti e la piena dignità. La nostra Costituzione non si riferisce, se non in un passaggio dell'articolo 41 sull'iniziativa economica, alla dignità umana. La carta di Nizza, la carta dei diritti dell'Unione Europea, inizia invece, all'articolo 1, proprio con questa affermazione: "la dignità umana è inviolabile". La stessa affermazione si trova all'inizio della Costituzione tedesca. Questo non vuol dire che la nostra Costituzione non sia ispirata alla stessa idea. Come si già messo in evidenza, il fondamento di essa sta in ciò, che la persona viene prima del potere. Cos'è il nucleo essenziale che rende la persona oggetto di attenzione della Costituzione in termini di uguaglianza? La dignità umana.

La persona, nella Costituzione, non è

vista come isolata, ma piuttosto come persona in relazione. La relazionalità, che abbiamo sentito anche stamattina evocare come base della "ideologia", se potessimo usare questo termine, del servizio sociale, è un concetto presente anche nella Costituzione. La nostra Costituzione, in particolare quando parla dei diritti da riconoscere e garantire, si riferisce ai diritti inviolabili dell'uomo inteso sia come singolo sia inserito nelle formazioni sociali. Quindi le formazioni sociali sono oggetto diretto dell'attenzione costituzionale. La persona è vista in quanto vive in società e ha dei legami che la Costituzione chiama legami di solidarietà. La Costituzione giustappone, e non contrappone, all'affermazione dei diritti inviolabili della persona, che devono essere riconosciuti e garantiti, la richiesta di adempimento dei doveri inderogabili. "Inderogabili" - parola significativa - indica qualcosa che sta nell'essenza, a cui non si può rinunciare. Se venisse meno questo aspetto essenziale, cadrebbe l'intero scopo dell'organizzazione sociale.

La solidarietà politica, economica e sociale, come la declina l'articolo 2, è un concetto base, che ritorna dove si parla di utilità sociale e di fini sociali. La nostra Costituzione, a differenza di quella tedesca e quella francese dove si definisce la Repubblica anche come "Stato sociale", non usa tale termine, ma lo spirito è il medesimo. L'espressione, talvolta non ben compresa, che si trova nell'articolo 1 e che definisce l'Italia "una Repubblica

democratica fondata sul lavoro" non ha altro significato. L'accenno al lavoro è dovuto al fatto che lo Stato sociale raccoglie nella storia il frutto di movimenti e di aspirazioni che sono nati nell'ambito del movimento dei lavoratori. Questo è il senso storico di tale affermazione.

Affermare che la Repubblica italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro non significa che il lavoro, in quanto tale, sia visto come il valore supremo. Il valore supremo è invece la persona. Il riferimento al lavoro significa la stessa cosa che in altre Costituzioni si esprime affermando che è quella Repubblica è uno Stato sociale. Significa che la persona e i diritti della persona sono visti in funzione anche dei legami di solidarietà.

Le Costituzioni, come già detto, nascono essenzialmente per regolare il potere e per limitarlo. Infatti esse nascono quando, in funzione della lotta contro il potere assoluto del sovrano, si afferma l'idea che il potere non può essere senza limiti, e che non si deve esercitare sulla sola base della forza, ma sulla base della legge. L'affermazione secondo cui il potere non può essere lasciato alla spontaneità dell'esercizio da parte di chi ne è titolare, ma deve essere limitato e ordinato in base al diritto, esprime ciò che viene definito dagli anglosassoni come *rule of law*: noi parliamo di "Stato di diritto". Il rifiu-





to del potere arbitrario è un punto di partenza di ogni Costituzione.

Esistono limiti al potere che nascono dal riconoscimento del primato della persona e che sono inviolabili e invalicabili. Alcune norme della nostra Costituzione rendono chiaramente questa idea. All'articolo 13, dove si parla della libertà personale, nel quarto comma, leggiamo l'affermazione, che andrebbe sempre ripetuta e ricordata, secondo cui "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Da questa affermazione emerge che esiste un limite invalicabile: anche la repressione dell'antisocialità non può mai valicare il limite del rispetto della persona. Quindi non solo è vietata, ma è punita, ogni violenza fisica e morale a carico delle persone ristrette nella loro libertà. A sua volta l'articolo 32, quando afferma il diritto alla salute inteso "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", aggiunge che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Viene qui nuovamente ribadito che esistono dei limiti invalicabili. Nessuno, nemmeno in vista di un bene sociale o di un bene individuale, può superare questi limiti. Questo può essere importante per il

vostro lavoro, essendo l'assistente sociale sempre al servizio delle persone e quindi, come professionista, alla ricerca del bene sociale e del bene della persona a cui si rivolge. Anche in tale ricerca di bene si deve tener conto dell'esistenza di questo limite, in modo particolare quando accade che si eserciti un potere, sia esso un potere di fatto o anche un potere di ordine giuridico. L'esercizio di funzioni che comportino in qualche modo una potestà implica sempre questo limite. Vi sono dei limiti invalicabili che neanche in nome del bene della persona di cui ci si prende cura si possono superare. Uno di questi limiti è il rispetto della personalità.

Viene in considerazione così anche il principio di autodeterminazione, che è stato richiamato stamattina. Ricordo una recente sentenza della Corte Costituzionale, relativa ad una legge della Regione Piemonte che intendeva disciplinare il consenso informato riguardo alla somministrazione di psicofarmaci ai minori. Sicuramente la legge aveva un intento positivo: quello di evitare abusi ed eccessi nell'uso terapeutico degli psicofarmaci. Nonostante ciò la sentenza della Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge perché ha ritenuto che essa non rientrasse nell'ambito dei poteri della Regione. Ma, al di là di tale aspetto, che qui non interessa esaminare, la sentenza ha ribadito che non si può effettuare un intervento sanitario nei confronti di una persona se non c'è il consenso

informato dell'interessato o di chi per esso può esprimerlo; e ha affermato che il fondamento del consenso informato è proprio nel principio di autodeterminazione della persona.

Riassumendo quanto ho detto fino ad ora, il primo punto da tenere fermo è questo: la Costituzione nasce per limitare il potere. Il potere è visto nell'ottica del primato della persona: quindi esistono limiti invalicabili al suo esercizio.

Inoltre il potere politico si fonda sul consenso, e in questo senso è un potere democratico. Noi siamo abituati a dire che un regime "costituzionale" deve essere democratico, onde il potere democratico, per così dire, è "buono", mentre il potere assoluto non lo è. E tuttavia vi è un'ulteriore caratteristica del costituzionalismo: al potere, pur fondato sul consenso - quindi anche ad un potere democratico - , vanno imposti sempre dei limiti e delle regole. La Costituzione, come la intende il costituzionalismo, non si accontenta di verificare che chi esercita il potere lo faccia sulla base del consenso, e cioè sulla base dell'adesione, da parte almeno della maggioranza della popolazione, a determinati fini. Anche il potere democratico, se è costituzionalmente fondato e ordinato, non può essere un potere assoluto. La Costituzione è contro l'assolutismo "democratico" quanto è contro l'assolutismo non democratico del sovrano assoluto, contro il quale, storicamente, sono sorte le Costituzioni. Quando la nostra

Costituzione, proprio all'inizio, afferma che l'Italia è una Repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo, ciò significa che l'origine, la fonte del potere ed anche la base di legittimazione del potere è il consenso della collettività. Ma essa aggiunge che il popolo, a cui appartiene la sovranità, la esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione". Cioè anche il potere democratico è, e deve essere, un potere limitato. Questo comporta di conseguenza il tema della tutela delle minoranze, tipico del costituzionalismo. La Costituzione, fondandosi la democrazia sul principio di maggioranza e, al contempo, non ammettendo un potere illimitato e arbitrario, deve porre particolare cura alla tutela delle minoranze.

La Costituzione si occupa dunque di porre limiti al potere, ma non solo limiti negativi come quello del rispetto della coscienza, della persona umana e della sua dignità. Il potere "costituzionale" è anche un potere "finalizzato". La Costituzione cioè indica dei fini, indica in quale direzione i poteri pubblici debbono operare. Un esempio è il già citato articolo 3, in cui si afferma che è compito della Repubblica (quindi fine dei poteri) "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei





cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

La Costituzione in questo caso non pone dei limiti negativi, ma afferma che la Repubblica deve operare in termini di “giustizia”, cioè per conformare la vita collettiva, le relazioni sociali, la società ad obiettivi di giustizia.

Quando si tratta di determinare ciò che è giusto, cos’è “l’utilità sociale”, quali sono i “fini sociali” da raggiungere (espressioni che si trovano nella Costituzione), si parla di concetti relativamente indeterminati e quindi si entra in un terreno più delicato. Se trattiamo dei diritti civili, ci occupiamo di concetti che hanno una loro consistenza più immediatamente valutabile e attuabile. Quando entriamo nel campo dei fini da raggiungere, i concetti diventano più indeterminati. La Costituzione non esaurisce lo spazio delle scelte, degli obiettivi e dei fini politici – altrimenti non avrebbe senso la stessa politica - ma pone delle basi, dei limiti e delle indicazioni. Questo è, largamente, il significato dei diritti sociali.

I diritti, tutti i diritti, sono legati e condizionati all’effettività. Ma più di tutti lo sono i diritti sociali. Questo significa che non è sufficiente affermarli in astratto o sulla carta, ma è necessario realizzarli tramite azioni specifiche, prevedendo ed organizzando le

risorse necessarie. L’aspetto dell’effettività è l’elemento più problematico legato ai diritti sociali. Quando la Costituzione parla di “rendere effettivo” un diritto, come quello al lavoro (articolo 4) o quello all’istruzione (art. 34), intende dire che il finalismo costituzionale non si esaurisce nell’affermare il diritto e nel porre in essere congegni tesi ad evitare interventi arbitrari, illegittimi e incostituzionali (come nel campo delle libertà “civili”), ma comporta l’obbligo di tendere ad un obiettivo che deve essere perseguito. Il potere risulta quindi non solo limitato ma anche finalizzato. La Costituzione fornisce anche una direzione all’esercizio del potere.

Le decisioni politiche concernono le scelte da fare, le vie migliori da battere. Ma non è indifferente il fine che si persegue. Un potere che perseguisse fini contrari alla sostanza dei diritti sociali sarebbe un potere incostituzionale, tanto quanto un potere arbitrario che pretendesse di ingerirsi indebitamente nelle libertà facendo ciò che la Costituzione vieta. I diritti sociali sono parte integrante del costituzionalismo, e caratterizzano in pratica tutte le esperienze costituzionali. Nel celebre discorso del Presidente Roosevelt, pronunciato nel 1941 - quando cioè andava prefigurandosi la nuova fase del costituzionalismo che prende le mosse dalla fine della seconda guerra mondiale - e detto delle “quattro libertà”, egli espressamente accostava alla libertà di pensiero ed espressione e alla libertà di religione -

classiche libertà civili – la libertà dalla paura e la libertà dal bisogno. E se la libertà dalla paura significava combattere le cause dell'aggressione e della guerra, la libertà dal bisogno riguardava proprio i diritti sociali: significava realizzare una organizzazione economica che potesse assicurare a tutte le persone le condizioni materiali minime necessarie per permettere lo sviluppo della personalità. Perché la personalità umana possa svilupparsi non basta infatti impedire interventi arbitrari, occorre anche che possano essere soddisfatti i bisogni fondamentali della persona. Questo è il terreno dei diritti sociali. Di qui nasce anche l'idea, che ritroviamo nella Carta dell'Onu e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che i principi del costituzionalismo non possano realizzarsi pienamente in un solo popolo e in un solo Stato, ma soltanto se affermati e realizzati "ovunque nel mondo", a livello mondiale, poiché il punto di partenza è l'eguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani. Emergeva per la prima volta in quel momento storico la consapevolezza che se non si realizzano il primato della persona, il rispetto dei diritti inviolabili, i doveri di solidarietà "ovunque nel mondo", come affermava Roosevelt, non è possibile conseguire l'obiettivo fondamentale della pace, o di quello che la nostra Costituzione, all'articolo 11, chiama un ordine internazionale che assicuri "la pace e la giustizia" fra le Nazioni. Gli obiettivi del costituzionalismo contemporaneo

si possono realizzare soltanto passando da una visione particolaristica, chiusa nell'ambito delle singole collettività, ad una visione universale. La Carta dell'ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo affermano che pace e diritti umani stanno insieme e non possono essere scissi. L'universalismo non è del resto un connotato totalmente nuovo del costituzionalismo. La dichiarazione di indipendenza americana enunciava, come si è ricordato, la "verità di per sé evidente" che tutti gli esseri umani – non solo tutti i cittadini americani – sono uguali. Il costituzionalismo nasce con un'impronta universalistica, anche se a lungo si è sviluppato in ambienti nazionali, ponendo l'accento sui diritti dei cittadini piuttosto che sui diritti dell'uomo.

Oggi siamo tornati ad affermare che i diritti fondamentali da garantire non sono solo i diritti del cittadino, ma sono i diritti dell'essere umano. Ha cominciato a prendere forma un nuovo diritto internazionale, quello dei diritti umani, che non si rivolge più solo agli Stati ma si rivolge alle persone.

A questo proposito emerge oggi quello che appare un paradosso. Il concetto di cittadinanza nasce nel costituzionalismo contemporaneo come fattore di eguaglianza. Affermare che tutti i cittadini sono eguali davanti alla





legge significava dire che i diritti non discendevano dall'essere membri di questo o di quel gruppo o di questo o

quel ceto o professione, perché sono tutti cittadini.

Oggi, paradossalmente, la cittadinanza rischia di diventare fattore, o addirittura il fattore principale, di disuguaglianza. Nelle nostre società infatti il fenomeno dei flussi migratori fa sì che convivano nello stesso territorio cittadini e non cittadini di ciascuno Stato. E questo non è più un fatto occasionale, ma è diventato un fenomeno strutturale nelle nostre società. Di qui la tematica costituzionale dei diritti dei "non cittadini". Il tradizionale principio di eguaglianza, espresso con le parole "tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge" (articolo 3 della Costituzione) oggi non può più essere inteso nel senso che l'eguaglianza valga soltanto nei confronti dei cittadini. Certo il non cittadino rimane "differenziato" sotto tanti aspetti, e così soprattutto per quanto riguarda l'accesso e il soggiorno nel territorio di ciascuno Stato, e per quanto riguarda i diritti politici (benché anche qui si pongano problemi), ma in quanto persona il non cittadino ha gli stessi diritti del cittadino. Il principio di eguaglianza, come affermato ormai da molto tempo nella giurisprudenza costituzionale, si applica e vale, certamente nel campo dei diritti fondamentali della persona, ma

più in generale, anche nei confronti dei non cittadini. L'eguaglianza anzi oggi è particolarmente sfidata dalle differenze: è il tema dell'inclusione, dell'integrazione e del rispetto delle differenze.

Queste sono le basi stesse del costituzionalismo. La Costituzione fissa dunque limiti e obiettivi. Ciò non significa che tutto sia costituzionalmente predeterminato: c'è la discrezionalità della politica. Discrezionalità non è però possibilità di scelta arbitraria o senza limiti. La politica deve poter decidere fra diverse alternative e attraverso quali strumenti operare, ma deve, al tempo stesso, camminare in certe direzioni obbligate. Per questo ogni legge è soggetta a verifica, sia rispetto al fatto che non abbia superato qualche confine invalicabile o non abbia realizzato una ingerenza inammissibile, sia rispetto ad un giudizio di conformità o meglio di non difformità dai fini ultimi imposti dalla Costituzione. In questo senso le Corti costituzionali valutano la "ragionevolezza" di una disciplina legislativa. Che vuol dire ragionevolezza? I giudici costituzionali non sono chiamati a sostituire la loro "ragione" alla "ragione" degli organi legislativi elettivi. Si tratta invece di valutare se la scelta discrezionale, fatta in sede politica, non risulti in contrasto con il principio di eguaglianza. La ragionevolezza, che non si trova scritta espressamente nella Costituzione, è criterio che discende dal principio di eguaglianza. In

base a questo criterio la Corte costituzionale può dire che una legge è incostituzionale per aver realizzato una irragionevole differenziazione ed aver quindi violato il principio di eguaglianza.

La democrazia costituzionale non è dunque solo procedura, ma è anche contenuti. Non sarebbe una piena democrazia quella che si accontentasse di stabilire le procedure attraverso le quali si prendono le decisioni, si esercita il potere e si esplica l'autorità. Vi sono dei fini e degli obiettivi costituzionalmente vincolanti. Tuttavia perché essi possano davvero essere realizzati la società deve acquisire e conservare la consapevolezza dei valori costituzionali. La Costituzione, se la società non credesse in questi valori, rimarrebbe sulla carta. I contenuti costituzionali, che hanno una base etica e si traducono in obiettivi vincolanti, possono diventare effettivi soltanto se la società continua a crederci. La sfida di tutte le Costituzioni, e quindi anche della nostra, è quella di riuscire a conservare la propria efficacia e il proprio valore nella società. Questo si intende quando si parla di patriottismo costituzionale. Il patriottismo talvolta può essere interpretato come un atteggiamento rivolto solo al passato. Invece il patriottismo costituzionale vuol dire che la società, nel suo insieme, condivide e continua a condividere i valori costituzionali. In una società democratica, pur essendo presenti differenze,

opposizioni e contrapposizioni, vi sono valori di fondo che continuano ad essere condivisi. Qualora venisse

meno radicalmente la condivisione dei valori di fondo, la Costituzione perderebbe il suo valore.

Educazione alla Costituzione vuol dire prima di tutto farla conoscere. L'accusa talora mossa, di volere praticare una specie di moralismo o di predicare uno "Stato etico", non è fondata, se ciò cui si mira è far conoscere la Costituzione, illuminare i principi e i valori su cui essa si basa, trasmettere la consapevolezza del patrimonio comune su cui si regge la convivenza sociale. Così si rinnova l'adesione ai valori costituzionali, che, se non trasmessi, rischierebbero di perdersi.

Oggi voi presentate un codice deontologico, cioè un insieme di norme che stanno per così dire a metà fra etica e diritto. Un codice deontologico sotto certi aspetti è affine alla Costituzione. Inoltre un codice deontologico deve essere in consonanza con la Costituzione. Non sarebbe pensabile un codice deontologico di una professione che si discostasse dai fini e dal patrimonio di valori della Costituzione, che non fosse, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale, conforme allo spirito della Costituzione. Un codice etico professionale non può che essere intriso degli stessi valori della Costituzione.





Una domanda della Presidente del Consiglio Nazionale Franca Dente al Prof. Valerio Onida:

Professor Onida, la ringraziamo del suo autorevole intervento, che ci ha molto arricchito perché ci ricorda che questa professione è nata in virtù di un articolo della Costituzione - quello del diritto all'assistenza sociale - ed ha quindi un mandato costituzionale sul quale ha impostato il suo vissuto professionale.

Il servizio sociale è a servizio delle persone, per questo motivo l'accostamento fra codice deontologico e Costituzione non può che farci piacere.

Le domandiamo però, c'è oggi un rischio concreto di perdita di forza della nostra Carta Costituzionale?

Sì, si corrono oggi sicuramente dei rischi. Un rischio, a cui ho accennato, è che questa società, posta di fronte alla sfida multi-etnica e multi-culturale, in cui sono accentuate le differenze, si chiuda in identità particolaristiche per timore del diverso. Questo è un rischio anche per la Costituzione, perché mette a repentaglio il patrimonio comune. Una società in cui ciascun gruppo tenda a chiudersi nei confini di una identità particolaristica non sarebbe più una società conforme allo spirito della Costituzione. Altro rischio che vedo nelle nostre società ricche è quello della perdita del valore della solidarietà, anche questo ben presente nella Costituzione. Uguaglianza e solidarietà devono andare insieme. In una società ricca, in cui una quota maggioritaria delle persone vive in condizioni di benessere, il rischio di perdere il valore della solidarietà è forse maggiore. In una società in cui il benessere è minore, paradossalmente, il valore e il significato della solidarietà sono avvertiti di più.

Codice deontologico dell'Assistente sociale

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009; in vigore dal 1 settembre 2009.



Titolo I

DEFINIZIONE E POTESTÀ DISCIPLINARE

1. Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.
- 2.- Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.
- 3.- Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.
- 4.- Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.

Titolo II

PRINCIPI

- 5.- La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.
- 6.- La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
- 7.- L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.



8.- L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.

9.- Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.

10.- L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.

Titolo III

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

11.- L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.

12.- Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

13.- L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.

14.- L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.



15.- L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.

16.- L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.

Capo II

Regole generali di comportamento dell'assistente sociale

17.- L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.

18.- L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.

19.- Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.

20.- L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.

21.- L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.

22.- Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.

Capo III

Riservatezza e segreto professionale

23.- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

24.- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi,



per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

25.- L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

26.- L'assistente sociale è tenuto a segnalare l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.

27.- L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.

28.- L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impediti a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.

29.- La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

30.- L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.

31.- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

32.- La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.



Titolo IV

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Capo I

Partecipazione e promozione del benessere sociale

33.- L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.

34.- L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio.

35.- Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.

36.- L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione.

37.- L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.

38.- L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo



do alla promozione di un sistema di rete integrato.

39.- L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.

40.- In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

Titolo V

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Capo I

Rapporti con i colleghi ed altri professionisti

41.- L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.

42.- L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.

43.- L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.

Titolo VI

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I

L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro

44.- L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua

autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e 45.- la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali.

Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

46.- L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.

47.- L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguali a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.

48.- L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.

49.- L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.

50.- Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.

51.- L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.





Titolo VII

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I

Promozione e tutela della professione

52.- L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

53.- L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.

54.- L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale.

55.- L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

56.- L'assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.

Capo II

Onorari

57.- Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.

58.- Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

59.- L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può

pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.

Capo III

Sanzioni

60.- L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civili e penale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

61.- L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.

62.- Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.

63.- Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

Capo IV

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

64.- L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.

65.- L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.

66.- L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.





Capo V

Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia

67.- Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.

68.- Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.

Capo VI

Aggiornamento del Codice

69.- Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO

- art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615

- art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

REGOLAMENTO

*Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007.*

Modificato all'art.12, comma 1., con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 28 marzo 2009.



Parte Prima

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 – Sanzioni

1. All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione dall'esercizio della professione;
- radiazione dall'albo.

2. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
- grado di danno o di pericolo causato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
- recidiva e/o reiterazione.

Art. 2 – Ammonizione

1. La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato



all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all'albo o di enti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione fra le parti nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.

3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

Art. 3 – Censura

1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio

2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all'albo o di enti, il Presidente dell'Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.

3. Tre provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.

Art. 4 – Sospensione

1. La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale, in questo caso, si limita a prenderne atto.

2. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è inflitta fino al massimo di due anni:

- per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumen-
to a utenti/clienti o ad altro iscritto all'albo o enti; oppure generare una più este-
sa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della
maggiore pubblicità del fatto;
- per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti,
ai sensi del successivo art. 8.



3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.

4. Tre provvedimenti di sospensione maturati nell'arco di cinque anni, comportano la radiazione dall'albo.

Art. 5 – Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo. Conseguisce di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l'ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.

2. La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta:

- in caso di tre sospensioni maturate nell'arco di cinque anni;
- nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo;
- nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio della professione;
- nei casi di morosità previsti all'art. 8 comma 6.

3. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall'albo, fermo restando l'obbligo per l'iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'albo.

4. Il professionista radiato può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all'albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reinscrizione.

Art. 6 – Incompatibilità

1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall'albo non sono deontologicamente compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell'Ordine regionale o interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell'Ordine regionale o interregionale o nazionale.



2. L'incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della radiazione se superiore.

Art. 7 – Pubblicità

1. La censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso.
2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all'Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro, la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi e/o la radiazione dall'albo.

Art. 8 - Contributo annuo

1. E' considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti.
3. La Circolare deve indicare:
 - a) l'entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'albo, così come determinato dal Consiglio regionale o interregionale;
 - b) le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo;
 - c) le maggiorazioni cui l'iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b);
 - d) le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al versamento del contributo annuo;
 - e) i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità;
 - f) le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di radiazione dall'albo, ove l'interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione



ne è regolata dall'art. 9 del DMGG 615/1994.

4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione.

5. L'iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione dall'esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell'art. 4 se la morosità è superiore ad un anno.

6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l'iscritto viene radiato dall'albo.

Art. 9 – Morosità

1. Scaduto il termine di cui all'art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l'espressa indicazione che si procederà all'apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.

2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d'ufficio l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 comma 4, inviandone comunicazione all'iscritto.

3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 3 lett. b). e art. 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell'interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.

4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell'iscritto moroso.



Parte Seconda

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 10 – Competenza territoriale

1. Il procedimento disciplinare è di competenza dell'Ordine regionale o interregionale nel cui albo il professionista è iscritto. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sezione B dell'Albo il procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto alla sez. B è di competenza del Consiglio regionale o interregionale più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto nella sezione B al quale il Consiglio di appartenenza del professionista interessato assegna il procedimento. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo il procedimento resta di competenza del consiglio regionale o interregionale al quale appartiene il professionista interessato anche se composto esclusivamente da Consiglieri appartenenti alla sezione A (art. 9 comma 4 DPR 169/05).
2. In caso di trasferimento dell'interessato ad Albo di altro Ordine regionale o interregionale il procedimento prosegue e si conclude dinanzi all'Ordine regionale o interregionale in cui è iniziato e che ne comunica l'esito all'Ordine regionale in cui al momento è iscritto l'interessato
3. Qualora l'interessato sia un Consigliere dell'Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell'Ordine e l'interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio su istanza dell'interessato, del denunciante o anche d'ufficio, assegna il procedimento all'Ordine regionale o interregionale più vicino.
4. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine del procedimento disciplinare. Il Consiglio regionale o interregionale può deliberare che i provvedimenti disciplinari siano adottati con votazione segreta.

Art. 11 – Commissione deontologica disciplinare.

Responsabile del procedimento

1. Ciascun Consiglio regionale o interregionale all'atto del suo insediamento nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all'istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all'atto dell'insediamento, assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento dell'incarico. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sez. B si applicano i criteri previsti all'art. 10 comma 1.
2. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario.

La responsabilità della Commissione è collegiale.

3. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio.

4. La carica di presidente del Consiglio regionale o interregionale è incompatibile con la carica di membro della commissione disciplina.

5. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle sedute della Commissione. I verbali vengono sottoscritti da tutti i consiglieri presenti.

Art. 12 - Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione

1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi previsti all'art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca entro un termine non superiore a 30 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell'archiviazione del caso.

2. In caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Consiglio per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

3. Il Consiglio regionale o interregionale, composto nell'esercizio di tale funzione dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'albo del professionista assoggettato al procedimento, delibera l'apertura del procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di cui all'art. 11 per la necessaria istruttoria (art. 9, comma 1., DPR 169/05).

4. Nel caso di morosità, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, verificata l'omessa sanatoria della morosità, attiva d'ufficio il procedimento disciplinare, affidando la responsabilità del procedimento alla Commissione disciplinare che procede a istruttoria sommaria e propone al Consiglio la comminazione delle sanzioni previste all'art. 8 commi 4 e 5 con la gradualità in esso previsto.

5. Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale o interregionale determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento.

Art. 13 - Comunicazioni all'interessato e attività istruttoria

1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare comunica al pro-





fessionista interessato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'apertura del procedimento disciplinare, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il Presidente invita l'interessato a far pervenire entro 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione, indicando che può farsi assistere da esperto di sua fiducia. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell'interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c.

2. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove possibile, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell'autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione comporta la proposta al Consiglio di archiviazione del procedimento con contestuale comunicazione alle parti.

3. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato, d'ufficio o su richiesta dello stesso, per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni, redigendo un verbale dell'incontro firmato da tutti i componenti e controfirmato dall'interessato. Acquisisce documentazione e testimonianze richieste dalle parti o d'ufficio. L'attività istruttoria deve essere oggetto di apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

4. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla Commissione che, approvata dalla stessa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti per le deliberazioni di competenza.

Art. 14 – Assistenza tecnica

1. Il denunciato, il denunciante e la Commissione Disciplinare possono avvalersi di consulenze tecniche.

2. La Commissione Disciplinare deve chiederne preventivamente l'autorizzazione al Consiglio.

Art. 15 – Termine a difesa

1. Se richiesta, la Commissione può concedere all'interessato ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dall'audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte. In tal caso è prorogato di

pari durata il termine di conclusione del procedimento.



Art. 16 – Relazione e deliberazione finale

1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale all'esito del procedimento disciplinare.
2. Il Consiglio regionale o interregionale, con voto espresso, delibera l'archiviazione, se gli addebiti risultano infondati, o l'eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La deliberazione è adottata dal Consiglio composto ai sensi dell'art 10 comma 1 e dell'art. 9 comma 1 e 3 della L. 169/05.
3. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 18, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all'albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al successivo articolo 18, salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell'interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell'Ordine competente.
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale o interregionale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.
3. I membri del Consiglio regionale o interregionale della sezione di appartenenza del professionista interessato hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs.



196/2003 e successive modificazioni, deve presentare motivata richiesta scritta al Presidente o al Responsabile dell'accesso, se designato, del Consiglio regionale o interregionale territoriale. Il Consiglio Nazionale disciplina – in conformità con la normativa posta dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni – il procedimento e i legittimati all'accesso ai dati.

Art. 18 – Ricorso al Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, all'atto del suo insediamento, nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all'istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all'atto dell'insediamento assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio, il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti. La responsabilità della Commissione è collegiale.

Art.19 – Procedimento innanzi al Consiglio Nazionale

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Sotto pena d'inammissibilità il ricorso – sottoscritto direttamente dalla parte, con la possibilità dell'assistenza di un proprio legale di fiducia – deve contenere:

- a) l'indicazione dell'atto impugnato;
- b) le motivazioni in fatto e in diritto;
- c) i documenti a sostegno del ricorso.

3. Il Consiglio regionale o interregionale il cui provvedimento sanzionatorio è stato impugnato, trasmette il ricorso al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dall'avvenuta notifica dell'impugnazione, aggiungendo eventuali deduzioni e allegando copia del provvedimento impugnato, di tutti gli atti e di tutta la documentazione del procedimento disciplinare.

4. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato. L'interessato può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il

Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato. Nel caso previsto all'art. 7 comma 2 l'eventuale sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato viene comunicata all'Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro dell'interessato.



5. Il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette immediatamente gli atti pervenuti al Presidente della Commissione deontologica disciplinare dando comunicazione al ricorrente con indicazione del termine massimo di chiusura del procedimento secondo quanto indicato al comma 6 dell'art. 19.

6. La Commissione deontologica disciplinare competente si esprime entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, motivatamente, fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni.

7. La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla audizione dell'interessato quando lo ritenga motivatamente opportuno o comunque, quando il ricorrente ne faccia richiesta. Al termine dell'istruttoria la Commissione competente trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che, con voto dei Consiglieri iscritti nella sezione di appartenenza del professionista interessato, si esprime con deliberazione nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti.

8. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia all'interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, immediatamente dopo la sua adozione, al domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato. Qualora risulti infruttuosa, la comunicazione viene rinnovata con le stesse modalità e successivamente con le modalità indicate dagli artt.137 e successivi c.p.c

9. La decisione del Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva.

10. Dell'irrogazione della sanzione disciplinare viene data notizia, con esposizione all'albo di tutti gli Ordini regionali e interregionali.

11. I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari. Qualunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, deve presentare al Presidente del Consiglio motivata richiesta scritta.

Art. 20 – Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio regionale o interregionale, e quelli del Consiglio Nazionale dell'Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 11 e 19, comma 1. debbono astenersi:



a) se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare;
b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello stesso Ente o ufficio del professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante;

c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con il denunciante;

d) se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni;

e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate e riconosciute dal Consiglio come tali.

2. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale o interregionale o al Presidente del Consiglio Nazionale. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dall'interessato o da suo difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente.

3. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa sostituzione degli stessi da parte del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza stessa. Il Consiglio si riunisce immediatamente, con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e, sentiti gli stessi, decide sul ricorso. Della decisione è data comunicazione al professionista interessato. Nel periodo di sospensione non decorrono i termini del giudizio.

4. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale nomina, in tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della Commissione

deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con deliberazione che comunica all'interessato e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto.

5. In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al Ministero vigilante per quanto di propria competenza.

Art. 21 – Prescrizione

1. L'azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data della presunta violazione.

2. Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale.

Art. 22 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente.

2. I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a prenderne atto e a darne conoscenza agli iscritti all'Albo.

3. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell'avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.



2009

Codice Deontologico
dell'Assistente Sociale

*Code of Ethics
for Social Workers*

ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Nazionale





Gli incontri istituzionali dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale ha recentemente preso parte ad alcuni importanti incontri a livello istituzionale.

In particolare ha partecipato ad un meeting dei rappresentanti degli Ordini con il Ministro Alfano sulla riforma delle Professioni e ha incontrato alti rappresentanti del Ministero della Salute e della Funzione Pubblica.

Ha inoltre sollecitato il Ministro Giovanardi ad includere l'Ordine nell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, di recente istituzione e collegato all'Osservatorio nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza, di cui il Consiglio Nazionale fa parte fin dalla prima istituzione.

Infine, in vista delle elezioni regionali 2010 la Presidente Franca Dente ha inviato una lettera aperta ai candidati in lizza, sollevando alcuni importanti temi relativi alle politiche sociali; le risposte pervenute dai candidati sono state illustrate il 25 marzo 2010 in una conferenza stampa.

Nelle pagine seguenti:

- 1.- *Report sull'incontro con il Dott. Naddeo, Capo Dipartimento Funzione Pubblica del 17 marzo 2010;*
- 2.- *Report sull'incontro con il Dott. Leonardi, del Ministero della Salute, per l'istituzione dell'Area di Servizio Sociale Professionale nelle Aziende Sanitarie;*
- 3.- *Lettera al Ministro Carlo Giovanardi sull'Osservatorio Nazionale per la Famiglia;*
- 4.- *Report sull'incontro con il Ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla riforma degli Ordini professionali;*
- 5.- *Report sintetico sulle risposte dei candidati alle elezioni regionali 2010 sui temi delle Politiche sociali.*



Report incontro con il Dott. Naddeo Capo Dipartimento Funzione Pubblica Roma, 17 marzo 2010

Franca Dente e Simonetta Cavalli

Nel corso dell'incontro sono stati trattati i seguenti punti:

1) Riconoscimento del profilo dell'Assistente sociale nell'area professionisti così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 165 del 2001, ultimo periodo comma 2, che così recita "Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".

Su questo punto il Dott. Naddeo ha sostenuto che l'ultima legge Brunetta sulla P.A. ha modificato in parte il decreto 165, in ogni caso esprime molte perplessità sulla fattibilità.

2) Recepimento titoli di studio per l'Assistente sociale nei concorsi pubblici anche per dirigenti non solo nella area specifica dei servizi sociali e socio sanitari ma anche nell'ambito dei settori affini, ad esempio di quello socio-educativo.

Questo aspetto è di competenza della Funzione Pubblica per cui il Dott. Naddeo assicura la fattibilità.

3) Recepimento dell'obbligatorietà della formazione continua per gli assistenti sociali, meglio se per tutta l'area socio- assistenziale e socio-sanitaria.

Il dott. Naddeo assicura il suo impegno se i Sindacati saranno d'accordo sulla opportunità di inserire nei prossimi contratti qualcosa sulla obbligatorietà della formazione continua per le professioni sociali.

4) Adeguate strategie per il contenimento della condizione di precarietà diffusa dei professionisti impegnati per il settore socio-assistenziale e socio-sanitario perché mette a forte rischio di efficacia l'intervento di aiuto i cui presupposti sono la continuità e l'affidabilità della relazione.

Questo argomento non è di competenza del Ministero del Lavoro e politiche sociali, non direttamente della F.P.

5) Esternalizzazione dei livelli essenziali di assistenza la cui responsabilità è degli enti locali.

La F.P. non ha competenza sulla materia.

Per la vicedirigenza infine, non c'è alcuna volontà politica di procedere.



Report incontro con il Dott. Leonardi Ministero della Salute

Roma, 7 aprile 2010

Gennaro Izzo

Erano presenti all'incontro con il Dott. Leonardi del Ministero Salute, un rappresentante del coordinamento Assessorati Sanità della Conferenza Stato Regioni, il Consiglio nazionale (Franca Dente, Gennaro Izzo, Cristina Odiard) e diversi rappresentanti dei Sindacati Confederali (Cgil, Cisl, Uil) e del Sunas.

Dalla riunione, dopo ampia discussione, è emersa l'opportunità di proporre l'inserimento nel prossimo Piano Sanitario Nazionale di un'indicazione relativa alla necessità di istituire l'Area di Servizio Sociale Professionale.

La motivazione di tale indicazione è da costruire partendo da una ricognizione da effettuare tramite gli Ordini regionali, finalizzata ad acquisire:

- la normativa regionale che disciplina la presenza del servizio sociale nelle aziende sanitarie;
- le regioni con delega da parte dei Comuni alle Asl;
- il numero, il ruolo e l'appartenenza delle Assistenti sociali collocate nel socio-sanitario nelle regioni con delega (A.S.S.L.) e nelle regioni senza delega;
- eventuali buone prassi di integrazione socio-sanitaria (es. modelli di gestione integrati – delega all'azienda sanitaria, regolamenti e protocolli specifici).

A seguito della ricognizione, occorre predisporre una proposta operativa da sottoporre al Ministero e al gruppo di lavoro che si occupa della redazione del Piano Sanitario Nazionale, contestualmente alla sensibilizzazione dei suoi componenti che sia stato possibile raggiungere.

Particolare attenzione deve essere posta nell'argomentare la stretta connessione tra l'istituzione dell'Area di Servizio Sociale Professionale e la possibilità di ridurre le prestazioni improprie, nonché la relativa spesa economica, in ragione della realizzazione di interventi maggiormente appropriati rispetto alle esigenze delle persone/utenti ed integrati con i servizi sociali territoriali.

Il prossimo incontro presso il Ministero, a cui si dovrà giungere con la ricognizione e la proposta già realizzata, è stato fissato per il 24 maggio 2010.



Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia

Lettera al Ministro Carlo Giovanardi

Roma, 22 aprile 2010

Prot. n. 01145 / 10

Al Sig. Sottosegretario di Stato
con delega alla famiglia, alla droga, al servizio civile
sen. Carlo Giovanardi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
00186 ROMA RM

Oggetto: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia.

Preg.mo Sottosegretario Sen. Giovanardi,

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha appreso del recente insediamento dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia.

Pur apprezzando senz'altro l'iniziativa, non si può non rilevare come l'Ordine degli Assistenti sociali, che rappresenta una larga fascia di professionisti che operano nel settore dei servizi alla famiglia, per di più sotto diversi aspetti, non sia stato incluso in questo organismo governativo, considerati gli obiettivi generali di cui all'art.1 del decreto di istituzione, rispetto ai quali si ritiene che gli assistenti sociali possano apportare contributi di indubitabile valore ed interesse.

Si chiede pertanto che l'Ordine degli Assistenti sociali venga inserito tra i componenti dell'Osservatorio e ne venga favorita la partecipazione ai tavoli tecnici e alle commissioni previste sia a livello nazionale che regionale, nell'ottica della più ampia partecipazione relativamente alle funzioni previste all'art. 2, comma 3. del citato decreto e soprattutto in virtù dell'esplicito collegamento (art. 2, comma 3., lett. c) dell'organismo con l'Osservatorio sull'Infanzia e l'Adolescenza di cui l'Ordine degli Assistenti sociali è componente attiva fin dalla sua istituzione.

Si rimane in attesa di cortese riscontro nell'ottica auspicata e si inviano i più cordiali saluti.

La Presidente
Franca Dente

Report incontro con il Ministro della Giustizia Angelino Alfano sulla Riforma degli Ordini professionali

Roma, 15 aprile 2010

Maria Cristina Odiard e Luisa Spisni



L'incontro è stato preceduto da una riunione preliminare del CUP in cui la Presidente Calderone ha riassunto le proposte da presentare al Ministro.

I rappresentanti degli Ordini sono stati quindi ricevuti dal Ministro che ha subito sottolineato che ha fatto propria l'esigenza di concludere il lunghissimo iter della riforma delle professioni attraverso una legge quadro al cui interno sviluppare un approfondimento per comparti ed una distinzione adeguata per le peculiarità di ogni singola professione. L'intervento del Ministro è stato seguito da alcuni di singole professioni dai quali sono emersi i diversi ambiti e interessi rispetto alla riforma.

Il Ministro è quindi tornato sull'argomento sottolineando la necessità di trovare un punto di equilibrio fra la tutela del cittadino/consumatore, la dignità delle professioni, l'inserimento lavorativo dei giovani e le norme comunitarie. A questo scopo ha chiesto la più ampia collaborazione alla stesura di una proposta da presentare al Governo, sostenuta e condivisa dalle strutture territoriali che a loro volta dovrebbero essere di stimolo e proposta nelle realtà politiche locali ed attivarsi per coinvolgere i parlamentari di ogni regione al fine di accelerare il processo di riforma; al più presto occorrerà quindi inviare le considerazioni specifiche che ogni ordine ritiene di fare, e questo vale ovviamente anche per gli assistenti sociali.

Ha ribadito più volte che occorre eliminare la possibilità di dicotomia fra professionista e consumatore e a livello operativo ha proposto di condividere i principi su cui costruire la legge quadro che andrà armonizzata con la direttiva servizi, prevedendo la formazione obbligatoria per tutte le professioni intellettuali, un'equa giustizia disciplinare, affrontando la questione delle tariffe, della pubblicità e della composizione delle società.

Ha invitato quindi tutti i rappresentanti degli Ordini ad esprimersi. Ha esordito Marina Calderone, presidente CUP, che ha concordato sulle proposte del



Ministro specificando che sono esattamente quelle concordate. Ha ricordato inoltre il problema delle associazioni cui il Ministro non aveva fatto cenno.

Il PAT (associazione analoga al CUP ma che coordina 8 professioni dell'areatecnica) si è dichiarato concorde sul progetto ed ha sottolineato la piena corrispondenza con il lavoro svolto dal CUP e con le idee espresse.

Si sono successivamente espresse le altre professioni con diversi orientamenti, alcuni di rilievo, altri meno, in modo più o meno condiscendente alle valutazioni del Ministro.

Per quanto ci riguarda è stata rinnovata la nostra condivisione del progetto di una legge quadro, è stata sottolineata l'ormai annosa attesa dell'approvazione del tariffario e la sua necessità fondamentale per tutelare i giovani nell'inserimento lavorativo sempre più precario ed a rischio di sfruttamento; è stata inoltre riaffermata la necessità di una revisione del DPR 328/2001 e dell'esame di Stato, che è stata avviata da quest'anno la Formazione continua e che si è recentemente provveduto alla revisione biennale del codice deontologico.

Il Ministro ha concluso sollecitando gli Ordini ad inviare al più presto al CUP o al PAT le proposte sulla legge quadro e direttamente a lui le specificità relative ad ogni singola professione.

E' stata infine resa un'intervista all'inviato del Sole 24 Ore, che, considerata l'importanza della testata è stata utile a chiarire ad un pubblico più ampio alcuni aspetti della posizione dell'Ordine.

Report sintetico delle risposte dei candidati alle elezioni regionali 2010

Roma, 25 marzo 2010



La lettera aperta dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha ricevuto risposta, ad oggi, da due terzi dei candidati alle presidenze regionali.

La valutazione del direttivo dell'Ordine è sostanzialmente positiva: la campagna di sensibilizzazione, sempre presente sul territorio presso tutti i soggetti istituzionali interessati e ribadita attraverso l'iniziativa della lettera aperta, mira a preconstituire le condizioni per una serie di confronti con le nuove amministrazioni regionali. L'urgenza di elaborazione di piani di intervento e di razionalizzazione delle politiche sociali sta infatti diventando emergenza.

L'Ordine Nazionale sospende il giudizio sui candidati che non hanno ritenuto opportuno inviare un cenno di risposta; pur nella complessità della campagna elettorale che può, almeno in parte, giustificare tali mancate risposte, esse, comunque, non possono che essere lette come segnali di flebile attenzione.

Alcuni candidati hanno risposto con un semplice saluto ed encomio all'iniziativa dell'Ordine, e di questo li ringraziamo, pur ritenendolo insufficiente.

Un solo candidato ha totalmente frain-

teso il senso della nostra iniziativa, scambiando la nostra lettera come un'azione lobbistica e corporativa - e assicurando il pieno appoggio alle nostre ed eventuali richieste in tal senso.

Un ulteriore candidato, ci ha gentilmente rinviato a pagina 7 del suo opuscolo contenete il programma elettorale.

Molti altri, al contrario sono entrati nel merito. Qui di seguito diamo spazio alle posizioni più concrete e aperte al confronto con la nostra professione.

Emma Bonino ha dialogato diffusamente con le nostre posizioni preannunciando, in caso di elezione, il varo di una legge regionale "di riordino dei servizi socio assistenziali"; in particolare la candidata del Lazio intende sostenere le politiche sociali anche nei piccoli comuni, sotto i 5.000 abitanti, creando un presidio affidato alla figura professionale dell'assistente sociale.

Roberto Cota, candidato in Piemonte, ha parlato di un'attenzione "a 360 gradi" alle politiche sociali, e del ruolo indispensabile della figura dell'assistente sociale, di fronte a fenomeni quali il bullismo, il disagio familiare e lo sfruttamento dei minori.



Mercedes Bresso, altra candidata piemontese e attuale Governatore, nella sua argomentata risposta evidenzia

uno spazio importante agli impegni che intende assumere: implementazione dei servizi, per altro già potenziati dall'attuale giunta; pressione sul Governo centrale per ripristinare i finanziamenti al settore e per l'approvazione del piano per l'infanzia e adolescenza.

Agazio Loiero, candidato alla regione Calabria e attuale Governatore, segnala come la disparità geografica nell'applicazione delle politiche sociali penalizzi alcune regioni; tra queste, la Calabria che "presenta condizioni sociali tra le più critiche in Italia". Loiero annuncia, in caso di rielezione, l'approvazione di 35 piani di zona sui distretti socio sanitari della regione. Segnaliamo che anche gli altri due candidati di questa regione hanno inviato una risposta.

Adriana Poli Bortone, candidata in Puglia, fa riferimento ai suoi 9 anni come sindaco della città di Lecce, denunciando la disorganizzazione nella programmazione delle politiche socio sanitarie come questione da affrontare e superare.

Per la Campania è giunta la risposta del candidato Vincenzo De Luca, che ha argomentato sulle tre questioni fondamentali contenute nella lettera dell'Ordine; in particolare sul piano infanzia ed adolescenza De Luca sottolinea la specifica difficoltà in cui ver-

sano alcune categorie di minori, quali i figli dei detenuti, il lavoro minorile, nonché le drammatiche emergenze della dispersione scolastica e dell'assenza di opportunità di socializzazione nelle grandi periferie urbane.

Il candidato alla presidenza della Regione Toscana Enrico Rossi ha segnalato i rischi che "il federalismo annunciato potrebbe comportare sul piano degli equilibri e dell'omogeneità del welfare a livello nazionale". Rossi, inoltre, ha rivendicato l'impegno finanziario ed i successi delle politiche sociali dell'attuale giunta, pur in un quadro che ha visto dimezzati trasferimenti da parte dello Stato su questo capitolo.

Francesco Bosi, altro candidato alla presidenza Toscana, segnala la necessità di razionalizzare la spesa sociale, partendo proprio dalla riduzione delle risorse disponibili.

Gian Mario Spacca, candidato nelle Marche, segnala l'esigenza di far ricorso al privato sociale che nella sua regione ha dato prova di grande efficienza e correttezza.

Emilio Marinelli, altro candidato alla presidenza delle Marche, segnala i rischi dell'attuazione del federalismo nella sua regione e le difficoltà legate all'aumento della presenza dei cittadini extracomunitari, con conseguente aggravio di lavoro nell'area dell'assistenza e maggiore dispendio di risorse.

Per la Liguria ha risposto alla lettera dell'Ordine l'Assessore Claudio

Montaldo, sottolineando la necessità di un lavoro coordinato tra Stato, Regioni ed Enti Locali, con impegni finanziari equamente divisi tra i tre livelli.

Il candidato alla presidenza della Lombardia Filippo Penati segnala come “i 37.000 assistenti sociali siano insufficienti per coprire le esigenze di tutte le regioni”, tanto più di fronte alle problematiche legate ai minori extracomunitari, soprattutto in aree densamente urbanizzate, come quella milanese”. L’aumento degli investimenti sulla figura e la funzione degli assistenti sociali, rappresenta un’urgenza non prorogabile”.

Il candidato alla presidenza della Regione Veneto Giuseppe Bortolussi segnala come maggiore problema legato anche alla razionalizzazione della spesa, l’esigenza di potenziare i livelli di assistenza pre e post ospedaliera.

La candidata alla presidenza della Regione Umbria Catuscia Marini, in una ampia riposta, argomenta come “per superare le grandi difficoltà che le persone e le famiglie stanno vivendo non è sufficiente difendere il sistema esistente, ma è necessario aprire una grande stagione di riforme di welfare regionale”.

Il candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, considerando i quesiti posti come snodi cruciali rassicura che è già in atto una ricerca sui LIVEAS da parte dell’a-

genzia Sanitaria e Sociale regionale, mentre è già stata approvata la legge regionale 14 del 28/07/2008 dedicata

all’implementazione del Piano Infanzia e adolescenza con nuove linee di finanziamento per la somma complessiva di 3.290.000 euro, oltre con la recente delibera di giunta, la 378 dell’8 febbraio 2010, ad ulteriori 22 milioni a favore del fondo sociale locale quale contributo agli Enti Locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali. Il candidato parla infine di formazione e la qualificazione del personale, ricordando che nel 2008-2009, in collaborazione con la Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna due corsi di alta formazione per assistenti sociali che lavorano nei servizi di tutela dell’infanzia.

Ampia ed articolata la risposta del candidato alla presidenza della Regione Puglia Nichi Vendola, che ha ricordato come le scelte della Regione Puglia degli ultimi cinque anni siano andate radicalmente in controtendenza con lo scenario nazionale: garantita annualmente la medesima quota di cofinanziamento regionale ai Piani di Zona, incrementati gli stanziamenti per le Sezioni Primavera per ridurre l’impatto dei tagli operati a livello nazionale nel 2009, introdotte le misure di sostegno economico per le famiglie per la non autosufficienza e per i servizi per la prima infanzia, con Assegno di cura e Prima Dote totalmente





finanziati con risorse regionali.

Analogamente, mentre si continua a rinviare sine die l'attivazione di un tavolo Governo-Regioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione, la Regione Puglia non ha voluto rinviare l'appuntamento con l'articolazione della sua nuova programmazione sociale per definire gli obiettivi di servizio in tutte le aree di intervento prioritarie, con particolare attenzione alla situazione dei minori. Infine il candidato Vendola ha ribadito che la professionalità degli Assistenti sociali costituisce il cardine di due

Programmi regionali che vedono nell'integrazione socio-sanitaria e nella realizzazione di reti territoriali la chiave del raggiungimento di obiettivi ambiziosi: il Programma regionale per le adozioni nazionali ed internazionali, per la omogeneizzazione e la semplificazione dell'iter adottivo e il Programma Regionale per prevenire e contrastare la violenza contro donne e bambini.

La sensibilità mostrata dalle risposte di alcuni candidati fa ben sperare, anche se gli assistenti sociali italiani aspettano al varco, con atteggiamento collaborativo ma al contempo deciso, i nuovi amministratori per valutare in concreto le politiche proposte e attuate.



**Bilancio consuntivo del Consiglio Nazionale
Esercizio finanziario 2009**

Sulla base di quanto deliberato nella seduta di Consiglio dell'8 aprile 2010, il rendiconto della gestione dell'anno 2009 che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà reso pubblico attraverso il sito Internet del Consiglio Nazionale <http://www.cnoas.it>.





Il Muro

La comunicazione per il Consiglio Nazionale tra esigenze istituzionali e crisi

Loredana Ulivi, addetta stampa del Consiglio Nazionale

“Nessun problema può essere risolto congelandolo” (W. Churchill)

Un muro. Un muro di cemento armato, quello dei media italiani in questo periodo, vinti da una politica e da un sistema di costumi basati su gossip e veline, vinti dalla mancanza di attenzione del pubblico che si rifugia nel web, vinti dalla perdita di quella passione che fece del giornalismo – di qualunque estrazione di pensiero – un gran bel mestiere.

Un muro – a volte di gomma – dove l’informazione pura spesso rimbalza, diventando un boomerang per chi ci crede ancora.

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo la comunicazione dell’Ordine Nazionale ha vissuto presso stampa e tv italiane alterne vicende: lo stato celebrativo, con le pagine dedicate alla professione; lo stato di accredito istituzionale, laddove abbiamo parlato di leggi e di codici; lo stato emotivo, nello slancio di aiuto all’Abruzzo colpito dal sisma. Una sola costante ho potuto notare – un trait d’union affatto gradevole – in ogni contatto coi media: la monocorde e bipartisan avversione per la figura dell’Assistente sociale, nell’immaginario aiutato dalle fictions, rappresentata nei casi migliori come secca, puntuta, indifferente. Una strega, invisa agli adulti, ladra di pargoli, usa a prati-

che sconcertanti. Un eterno femminino invero di poco fascino e mi scuseranno Goethe e gli uomini – pochi – che sono Assistenti sociali.

Di fronte a tale atteggiamento si sono sperimentati numerosi approcci professionali, normalmente utili alla costruzione di quelle media relations che nel lungo periodo pagano. Ho perciò personalmente fornito dati, contatti, soluzioni ai problemi spesso immediati di molti giornalisti. Ho proposto inchieste, storie di buone prassi, interviste pilotate. Ho scritto interi articoli, firmati da altri, nel bene comune.

Ho costretto alcuni Consiglieri e la stessa Presidente ad improvvise interviste, ad urgenti apparizioni televisive. Ho partecipato a tutti gli eventi organizzati dai giornalisti romani, perché mi ricambiassero il favore. E qualche risultato lo abbiamo ottenuto. La fidelizzazione ad esempio delle agenzie di stampa, che seppur poco appariscenti, sono ormai l’unica fonte utilizzata dai quotidiani. Un accredito importante presso i giornali economici, che ci interpellano sempre sulla professione e sulle novità giuridiche inerenti. Un mutato atteggiamento di alcuni quotidiani come Il Giornale o il Corriere



della Sera, che insieme alle cattive notizie (subito smentite) riportano ora anche quelle positive che ci riguardano.

Permane però una generale diffidenza ed indifferenza nei confronti dei temi che più ci stanno a cuore, soprattutto da parte dei periodici femminili. Basti pensare che giace ormai da mesi sulla scrivania del caporedattore (donna) di Gioia un bell'articolo di due pagine già composto ed impaginato sull'Ordine. Lo stesso per IO Donna, mentre Donna Moderna ha ridotto ad una colonna un ampio servizio già concordato. Ma anche i periodici d'assalto come L'Espresso attendono forse che altri sdoganino gli Assistenti sociali, prima di pubblicare un'inchiesta che mi è costata non poca fatica.

Di fronte a questa sorta di impasse è giunta l'azione pesante e scorretta – tuttavia non giuridicamente perseguibile – svolta da Antonio Rossitto di Panorama nel numero titolato Sequestri di Stato, nel quale si scagliava con equanime forza giornalistica contro Assistenti sociali e magistrati, ladri di bambini e promotori di affidi in case famiglia in cambio di ingenti guadagni. Dopo questo si sono accesi i riflettori su di noi, e la comunicazione dell'Ordine è passata da comunicazione istituzionale a comunicazione di crisi, sia

verso il nostro interno che verso l'opinione pubblica.

La gestione della comunicazione di crisi

Emanuele Invernizzi (Pro-Rettore IULM) sostiene che "La crisi è un evento straordinario, il cui accadimento e la cui visibilità all'esterno minacciano di produrre un effetto negativo sulle attività e sulla reputazione dell'organizzazione, rispetto al quale la prontezza e la pertinenza della risposta diventano fondamentali".

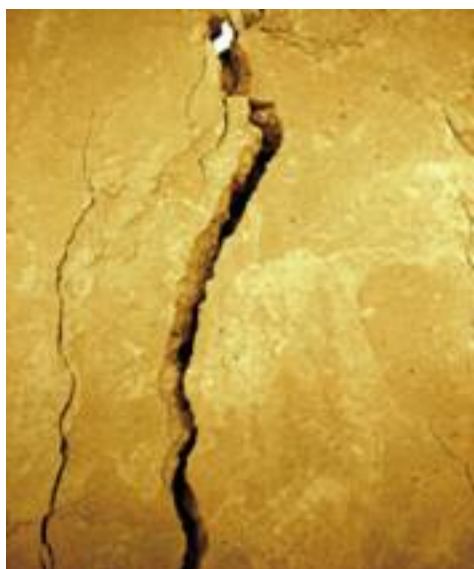
Secondo Invernizzi, la crisi è caratterizzata da tre aspetti:

1. **l'eccezionalità dell'evento critico**, straordinario e spesso inaspettato;
2. la **visibilità dell'evento negativo** e dei suoi effetti all'esterno perché resi noti ed amplificati dai media; l'unica realtà della crisi è quella percepita come vera dai pubblici di riferimento dell'organizzazione (Lombardi, Meyers);
3. la **necessità di una risposta tempestiva e pertinente** nelle 24 ore successive, determinante per il successo/fallimento nella tutela degli obiettivi fondamentali e per salvare la reputazione dell'organizzazione.

Nulla di più vero. La tempesta mediatica scatenata da Panorama e fomentata da alcune associazioni genitoriali, ha agito in maniera devastante sia sulla coesione degli iscritti, sia sulle loro azioni professionali, già provate da politiche di welfare inconsistenti. Ma, soprattutto, ha agito come un

detonatore sui media fino allora a noi indifferenti, creandoci una audience della quale volentieri avremmo fatto a meno.

La strategia seguita dall'Ufficio stampa è stata quella di controbattere agli argomenti della carta stampata usando il media più veloce e generalista che esiste: la televisione. E, all'interno di questo potente mezzo abbiamo scelto i contenitori televisivi, anche i più – ci si perdoni il termine – beceri. Quelli che si rivolgono con indubbio impatto a quel target di donne casalinghe, mamme, mogli, nonne, bersaglio della pubblicità che le elegge a portatrici di verità e saggezza all'interno delle loro famiglie. Non c'era tempo infatti per raffinate partecipazioni a talk show, non c'era modo di organizzare conferenze stampa congiunte con i magistrati, bisognava presenziare, cavalcare l'onda, rispondere. Subito.



C'è andata bene. Nella trasmissione di Frizzi il Consigliere Izzo ha distrutto con la sicu-

ra pacatezza dei suoi dati il giornalista di Panorama. Nelle due trasmissioni di Sposini le consigliere Mastropasqua e Cavalli hanno contrapposto la cultura della professionalità e della accoglienza a quella della televisione urlata di moda oggi. Nella trasmissione dedicata alla famiglia della televisione della CEI Franca Dente ha conquistato le associazioni genitoriali e le testimonial presenti, offrendo con garbata risolutezza la visione dell'Ordine sulla vicenda.

C'è andata bene si diceva. Ma ora, a riflettori spenti, si ricomincia col lavoro di sempre. Si ricomincia a comunicare dati, buone prassi, posizioni in difesa dei diritti costituzionali. Si ricomincia a premere sui governanti per difendere la dignità e l'utilità – anche economica – del Servizio sociale. Si ricomincia ad invitare i giornalisti ai nostri eventi, alle conferenze stampa (ricordo quella del 25 marzo scorso, dove abbiamo diffuso il report delle proposte dei candidati alla guida delle Regioni in tema di politiche sociali). Si prende posizione, si costruiscono accordi, si presidia, ci si allea.

Si ricomincia... lunga e in salita la strada, ma qualche crepa nel muro dell'indifferenza c'è.





Oltre il muro: 18 mesi di rassegna stampa

a cura di Loredana Ulivi, Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale

Salute Mentale: a 30 anni dalla Basaglia

Un congresso a Roma per fare il punto

Redazionale, Vita, 2.12.2008

Salute Mentale: a 30 anni dalla Basaglia

Servizio, TG3 RAI, 5.12.2008

Salute Mentale: a 30 anni dalla Basaglia

Servizio, TGL, 5.12.2008

Giustizia Minorile: no al riordino

Redazionale, Il Gazzettino, 12.12.2008

Al Senato pdl che riconosce assistenti sociali

La senatrice Serafini presenta una proposta organica che norma una figura professionale essenziale

di Gabriella Meroni, Vita, 20.01.2009

22/01/2009 – ANSA su Piano Infanzia

Presentazione del d.d.l. "Disciplina organica della professione di assistente sociale e assistente sociale specialista"

Servizio TG Parlamento RAIUNO, 23.01.2009

Servizio TG2 RAI, 23.01.2009

Servizio YOUDEM TV, 23.01.2009

Lancio agenzia Rassegna.it, 23.01.2009

Lancio agenzia DIRE, 23.01.2009

Lancio agenzia Il Velino, 23.01.2009

Redazionale, Vita, 23.01.2009

Intervista a Franca Dente, RAI 2, Quarto Potere, 1.02.2009

Ddl sicurezza, "forte preoccupazione" assistenti sociali

Lancio agenzia Rassegna.it, 6.02.2009

Il Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali inaugura ufficialmente la propria sede

Redazionale, Mondoprofessionisti.eu 18.02.2009

Salute mentale e riabilitazione psichiatrica

Intervista a Luisa Spisni

La radio ne parla, RADIO 1 Rai, 23.02.2009

Chi l'ha visto

Partecipazione di Isabella Mastropasqua

RAI3, 23.02.2009

Trasmissione sull'Affido familiare

Partecipazione di Gennaro Izzo

Radioanchio, RADIO 1 Rai, 27.02.2009

Nuove chance agli assistenti sociali

di Francesca Barbieri e Luigi Dell'Olio

Job24 - Il Sole24Ore, 2.03.2009

Terremoto: assistenti sociali in aiuto a vittime sisma

Libero, 15.04.2009

Terremoto: gli assistenti sociali in campo

Impegno per famiglie, minori e anziani

Redazionale, Vita, 15.04.2009

Raccolta fondi: il mondo dei professionisti si mobilita

Redazionale, Vita, 7.04.2009

Boom di iniziative per l'Abruzzo

di Paolo Silvestrelli

Italia Oggi, 8.04.2009

Terremoto in Abruzzo: le professioni attivano strategie di aiuto

Redazionale, Mondoprofessionisti.eu, 8.04.2009

Aiuti: a più di una settimana dal terremoto in Abruzzo, continua la maratona in soccorso della popolazione

Il Manifesto, 17.04.2009

Il servizio di psicologia della ASL di Avezzano

Il Capoluogo d'Abruzzo, 17.04.2009

Il professionista contro il disagio

Articolo e intervista a Franca Dente

Lavorare, 20.06.2009

Gli assistenti sociali in sostegno della popolazione colpita dal terremoto

Il Capoluogo d'Abruzzo, 28.06.2009

Sostegno alle famiglie: nasce un progetto

Il Centro, 30.06.2009

Milano: Ordine Assistenti sociali "Donna sorpresa con 13enne è una educatrice"

Lancio agenzia Irispress, 23.07.2009

L'Ordine precisa: "L'educatrice accusata di violenza verso un 13enne non è un'assistente sociale"

CittàoggiWeb, , 23.07.2009

Come si diventa... Assistente sociale

Donna Moderna, 10.09.2009

Assistenti sociali, con crisi più precari e meno servizi

Intervista a Franca Dente

LabItalia/ADNKronos, 19.10.2009

Cominciamo Bene

Partecipazione di Gennaro Izzo

RAI3, 23.11.2009

Il Codice delle assistenti sociali

L'Ordine Nazionale degli Assistenti sociali venerdì 27 novembre presenterà a Roma, presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Marini, il nuovo Codice Deontologico dell'Assistente sociale

Redazionale, Vita, 24.11.2009

L'Etica della responsabilità.

Presentazione nuovo Codice deontologico

Fini, azione assistenti sociali è preziosa

Lancio agenzia ANSA, 27.11.2009

Bindi: servizi a persona sono parte più debole

Lancio agenzia ANSA, 27.11.2009

L'Etica della Responsabilità. La proposta degli Assistenti sociali ai parlamentari, al mondo accademico, all'opinione pubblica

Redazionale, Mondoprofessionisti.eu, 27.11.2009

La vita in diretta

Partecipazione di Isabella Mastropasqua

RAI 1, 27.11.2009

Formato Famiglia

Partecipazione di Franca Dente

SAT 2000, 17.12.2009

Con i bisognosi per passione

Intervista di Lorenzo Morelli a Franca Dente

Italia Oggi, 18.12.2009

La vita in diretta

Partecipazione di Simonetta cavalli

RAI 1, 13.01.2010

La formazione conquista gli Ordini

a cura di Francesca Barbieri

Il Sole 24 Ore, 22.02.2010

Il Welfare? Tira ma rende precari

Intervista a Franca Dente

Lavorare, 19.03.2010

Ordine Assistenti Sociali presenta giovedì le sue proposte ai candidati

Labitalia - ADNKronos, 23.03.2010

L'Ordine degli assistenti sociali scrive ai candidati alle regionali. Solo 2/3 rispondono

Redattore Sociale, 25/03/2010

Serafini: "Le richieste degli assistenti sociali vanno ascoltate"

Redattore Sociale,
25.03.2010

Regionali, Serafini: Ascoltare richieste assistenti sociali

Lancio agenzia Il Velino, 25.03.2010

Politiche sociali

Intervista a Franca Dente

RAI Rainews 24, 25.03.2010

Quarto Potere

Intervista a Rita Andrenacci

RAI2, 26.03.2010

Piano per l'Infanzia e l'Adolescenza: manifesto per un'educazione senza violenza

Lancio agenzia ANSA, 31.03.2010

Lancio agenzia ASCA, 31.03.2010

La vita in diretta

Partecipazione di Simonetta Cavalli

RAI1, 9.04.2010

Gli Albi: il riordino deve partire da tariffe e accesso

di Federica Micardi e Laura Squillaci

Il Sole 24 Ore, 16/04/2010

Formato Famiglia

Partecipazione di Simonetta Cavalli

SAT 2000, 19.04.2010

L'Avventura comunitaria. Processi sociali e intervento professionale

Giornate di formazione del Consiglio Nazionale

Lancio agenzia ADNKronos, 5.05.2010

Libero, 5.05.2010

TeleReggioCalabria, 5.05.2010

Catanzaro Notizie, 5.05.2010

Mattino 5

Partecipazione di Simonetta Cavalli

Canale 5, 11.05.2010

Rete 'Batti il cinque', governo rispetti impegni presi in Piano Infanzia

Labitalia - ADNKronos, 26.05.2010

Rete 'Batti il cinque', governo rispetti impegni presi in Piano Infanzia

Yahoo notizie, 26.05.2010

Rete 'Batti il cinque', governo rispetti impegni presi in Piano Infanzia

Giorno, Nazione, Resto del Carlino, 26.05.2010





Il fenomeno della comunicazione via web

di Stefania Scardala, Furio Panizzi, Maria Luisa Faraci
Assistenti sociali, video maker



Sul tema della comunicazione *Assistente sociale - La professione in Italia* ha il piacere di ospitare un articolo di Stefania Scardala, Furio Panizzi e Maria Luisa Faraci della TV degli Assistenti sociali.

Il 20 Novembre 2008 per iniziativa degli Assistenti Sociali video maker Stefania Scardala, Furio Panizzi e Maria Luisa Faraci, nasce la prima Web Tv degli Assistenti Sociali, trasmessa tramite un canale web su youtube **<http://www.youtube.com/TVASSISTENTISOCIALI>** ed un sito internet **<http://tvassistentisociali.webnode.com/>**. A questo si è recentemente aggiunto un canale anche sulla piattaforma streaming per la messa in onda in diretta di eventi formativi ed informativi, **<http://www.ustream.tv/channel/tvassistentisociali>**.

La Tv degli assistenti sociali è uno spazio multimediale in cui tutta la comunità professionale e tutti gli organismi che operano in campo sociale, possono rappresentare, attraverso contributi audio-video, il proprio operato e la propria esperienza rispetto allo specifico ambito a cui si rivolgono. Il target è infatti costituito da fornitori e fruitori dei servizi sociali quindi tutti gli enti istituzionali, pubblici e privati, il volontariato, la cooperazione, le associazioni di categoria e tutti i clienti-utenti fruitori dei servizi alla persona. La TV si rivolge anche a tutti i visitatori del web interessati a tematiche sociali che vogliono conoscere in concreto le modalità con cui si esplicano le funzioni e le attività del servizio sociale.

Il canale on line è un raccoglitore di video i cui contenuti si compongono di riprese di convegni su temi sociali, rubriche formative, interviste a testimoni privilegiati, video curriculum, eventi culturali e formativi rilevanti per l'intera comunità professionale e per il cittadino e di recente la web tv è divenuta anche strumento attraverso il quale fare formazione a distanza, in diretta e in differita, come già molte agenzie formative (università italiane ed estere) stanno facendo.

La Web Tv, persegue obiettivi legati ad una informazione puntuale sulla professione dell'assistente sociale. Tale iniziativa nasce infatti anche per rispondere alla mancanza di corrette informazioni sull'assistente sociale nel mondo di internet, il cosiddetto word wide web (www), dove spesso sono presenti articoli,



documenti e contributi audio-video, composti da utenti delusi/arrabbiati dall'operato di un collega o da alcuni giornalisti che attaccano l'intera professione, lasciando poco spazio all'Etica e alla Deontologia. Tali informazioni sono spesso frammentarie e strumentali e rappresentano solo una parte della realtà lavorativa; dai contributi presenti sul web non si evincono né i principi né le finalità che sono alla base del lavoro dell'assistente sociale, né la funzione di aiuto che questa esplica nei vari ambiti e settori di intervento.

Come le altre discipline che si occupano di cura alla persona, dalla medicina all'economia, dalla psicologia alla sociologia, anche il servizio sociale ha la necessità di fornire/aggiornare i propri contenuti utilizzando i canali comunicativi più innovativi ed interattivi come la videocomunicazione.

Il legislatore italiano con la legge del 7 giugno 2000 ha previsto che le pubbliche amministrazioni si dotino di un apposito ufficio stampa, con responsabili iscritti all'Ordine dei Giornalisti, con la possibilità di un dialogo diretto con i cittadini, anche senza la mediazione delle strutture tradizionali. I sistemi audiovisivi e quelli telematici sono posti sullo stesso piano della stampa tradizionale. In virtù di questo è in grande sviluppo il numero delle istituzioni pubbliche che utilizzano come strumento la Web Tv, sia perché permette una comunicazione diretta, sia perché rispetto agli altri media, ha costi di impianto e di gestione più contenuti. Anche la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno messo a disposizione un servizio di trasmissione in diretta di tutti i lavori parlamentari, accompagnate dal servizio on demand per visionare tutte le sedute in archivio. Il sistema ha permesso di *democratizzare* gli accessi, prima esclusiva dei giornalisti accreditati come Stampa Parlamentare.

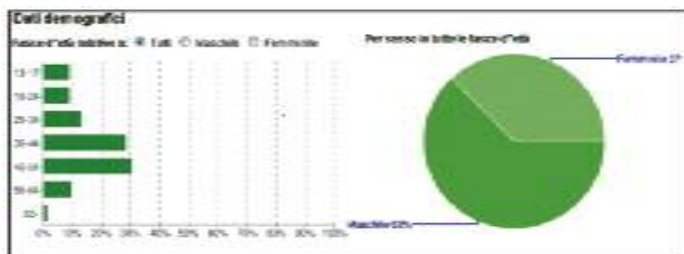
La videocomunicazione è un sistema facile e innovativo per ridurre le distanze tra le persone. La creazione di una comunità di utenti/professionisti sul WEB permette a tutti coloro che ne fanno parte di comunicare in maniera, rapida efficace e sicura. L'uso del contributo audio-video consente al sociale di raccontarsi, di mostrarsi e di trovare nuovi linguaggi di comunicazione e in alcune circostanze di far valere i propri diritti; Il mezzo audiovisivo offre alla professione un'importante occasione d'incontro e conoscenza. Con l'avvento delle tecnologie digitali, che hanno facilitato l'accesso e l'uso della videocomunicazione, sono sempre più numerosi gli enti che promuovono contributi audiovisivi con narrazioni sociali anche per avviare un percorso di riflessione e di crescita all'interno della comunità a cui si rivolgono; la produzione di video-reportage sulle iniziative realizzate o da realizzare favorisce l'incontro e lo scambio tra i diversi

protagonisti dell'iniziativa stessa.

Il Servizio Sociale ha bisogno di farsi storia, di raccontarsi in modo universale e trasversale, se vuole uscire dalla sfera delle comunicazioni specialistiche di settore e farsi conoscere dal grande pubblico di coloro che non sono già interessati e sensibili ai suoi bisogni; e le narrazioni in video sono tra i format più efficaci e popolari. Il sociale ha bisogno di mostrarsi, di far vedere le immagini di quello che fa e come lo fa. Se i quotidiani e la televisione sono spesso accusati di sfruttare in modo immorale e volgare le immagini del dolore o della sofferenza, la comunicazione da parte degli assistenti sociali dal canto suo è divenuta sin troppo reticente. Per segreto professionale troppo spesso essa finisce per nascondersi dietro immagini anonime, di sofferenze generiche o allegrie superficiali e trasmissioni che diffondono immagini negative.

La documentazione sociale, svolta da un assistente sociale, sviluppa un lavoro analogo a quello di un giornalista con la differenza che il giornalista usa le parole e il documentatore usa immagini. La differenza è nella velocità della lettura del "testo": mentre per capire una situazione attraverso uno scritto il lettore deve entrare in una descrizione che fa scoprire un fatto parola dopo parola, frase dopo frase, nel caso della fotografia e del video audio la descrizione è evidente al primo sguardo, tutte le parole e le frasi sono lì, sono presenti contemporaneamente dentro una forma geometrica rettangolare, l'immagine. Il documentatore dotato di macchina fotografica, telecamera e cavalletto ha la responsabilità di raccontare attraverso le immagini quello che accade, con l'obiettivo d'informare e di migliorare così la qualità della documentazione sul nostro lavoro.

Da un'analisi statistica dei dati raccolti dalla piattaforma youtube (<http://www.youtube.com/TVASSISTENTISOCIALI>) che ha un sistema di elaborazione dei dati, si evincono numerose informazioni circa gli aspetti qualitativi e quantitativi dei fruitori della Web Tv; ciò è possibile grazie alla capacità della piattaforma stessa di riconoscere l'indirizzo IP del computer dal quale viene visionato il singolo video, garantendo attendibilità e affidabilità del mezzo, evitando di conteggiare più volte "le eventuali diverse visioni dello stesso video".



La fascia di popolazione che visualizza il nostro canale è per il 68% uomini e 32% donne, contrariamente alla percentuale di presenze femminili che



caratterizzano la professione, mentre sembra dai dati che il pubblico maschile sia più sensibile alle tematiche sociali o più incline ad utilizzare gli strumenti informatici.

Considerate le potenzialità di diffusione attraverso il Web delle informazioni e di accesso da parte di tutte le persone del mondo come dimostrano i dati statistici raccolti dalla piattaforma stessa di youtube possiamo affermare che la Web Tv degli assistenti sociali è "seguita" da tutte le Regioni d'Italia, in particolar modo nel centro-nord.

A livello internazionale possiamo notare interessanti picchi di visualizzazione:



Negli stati Uniti e in Canada hanno visualizzati i seguenti video nei seguenti valori percentuali:



In Australia hanno visualizzati i seguenti video nei seguenti valori percentuali:



In Asia e Russia hanno visualizzati i seguenti video nei seguenti valori percentuali:



In conclusione è possibile affermare che la Web Tv degli assistenti sociali si pone come contenitore/strumento di comunicazione interattiva, immediata, il cui vantaggio principale è di poter usufruire, senza limiti geografici, di una interconnessione estesa a tutto il globo, senza i limiti del numero dei canali, delle concessioni governative, delle tasse ed altro.

Il mondo delle web TV ha attirato l'attenzione anche del mondo accademico. Il primo meeting sull'argomento è stato organizzato nell'ottobre 2008 presso l'università IULM di Milano. Il secondo meeting ha avuto luogo nei giorni 22 e 23 maggio 2009 sempre presso lo IULM. Il fenomeno della creazione delle web tv locali è un fenomeno attualmente in forte espansione, nato come modalità di video comunicazione autoprodotta alternativa alla televisione classica che fa degli spettatori dei meri fruitori passivi.

Si ringrazia Maria Luisa Faraci, autrice delle fotografie dell'inserto sul Codice deontologico.